SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244/L

LEGGE 27 dicembre 2006, n. **296.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

06G0318

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 245

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti prodotti fitosanitari.

06A11716

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo alla pubblicazione delle etichette di prodotti fitosanitari autorizzati in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, attuata con decreto dirigenziale 1º giugno 2006.

06A11717

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. **297.**

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;

Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.»;

b) l'articolo 53 è così modificato:

1) al comma 1 dopo la lettera *d)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis)* l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da *a)* a *d)*.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;

3) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

c) l'articolo 59 è così modificato:

1) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;

2) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*c)* per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;

3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;

d) all'articolo 60, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.»;

e) l'articolo 61 è così modificato:

1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

f) l'articolo 65 è così modificato:

1) al comma 1, le lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono soppresse;

2) al comma 1, le lettere *h)* ed *i)* sono sostituite dalle seguenti:

«*h)* società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera *h)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.»;

g) l'articolo 66 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;

h) l'articolo 67 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

2-*ter*. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 65.»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.»;

i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»;

l) l'articolo 69 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.»;

3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b).*

1-*ter.* La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.»;

m) l'articolo 107 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.»;

3) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;

n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis (Decisioni di rating).* — 1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le riguardano. Gli oneri connessi alla comunicazione sono proporzionati all'entità del finanziamento.».

Art. 2.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è così modificato:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;

b) l'articolo 7 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole: «lettera *a)*» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;

c) l'articolo 11 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera *h)*, e 34, comma 1, lettera *f)*;

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59,

comma 1, lettera *b)*, del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;

d) l'articolo 12 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera *a)*, e 1-*bis*. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*.»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*;

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*.»;

7) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*.».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Protezione sociale)*. — 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.».

Art. 4.

Misure conseguenti a pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee

1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

Art. 5.

Agenzia nazionale per i giovani

1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di per-

sonale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.

2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0320

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Bastida Pancarana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Bastida Pancarana (Pavia) ed il sindaco nella persona del signor Roberto Marioni;

Considerato che, in data 28 settembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bastida Pancarana (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Marco Latini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bastida Pancarana (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Marioni.

Il citato amministratore, in data 28 settembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. M.ITPR.PVUTG005050522006-10-19 Proc. 9978 del 19 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bastida Pancarana (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Marco Latini.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Frascarolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frascarolo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frascarolo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dino Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frascarolo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 ottobre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. M.ITPR.PVUTG00496542006-l0-l6 Proc. 9781 del 16 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frascarolo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del signor Dino Giordano.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Maschito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Maschito (Potenza) ed il sindaco nella persona della signora Filomena Civiello;

Considerato che, in data 6 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maschito (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fulvia Zinno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maschito (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Filomena Civiello.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19518/E.L./Area II del 27 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maschito (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fulvia Zinno.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11595

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativa all'emissione del 30 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 113938 del 17 novembre 2006, che ha disposto per il 30 novembre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 113938 del 17 novembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 98,225.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 150.864.630,00 per i titoli a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,346 ed a 97,741.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11847

DECRETO 12 dicembre 2006.

Modalità di assegnazione di un premio aggiuntivo della «Lotteria Italia 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2005 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2006;

Visto il proprio decreto n. 2006/29236/COA LTT del 30 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2006, concernente le modalità tecniche di svolgimento ed il regolamento per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2006;

Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei biglietti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di premi aggiuntivi oltre quelli già previsti dal citato decreto del 30 agosto 2006;

Ritenuto che, a tal fine la RAI ha proposto di riservare un apposito spazio alla Lotteria Italia nell'ambito della trasmissione «L'anno che verrà»;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente la proposta di che trattasi;

Ritenuto che per l'assegnazione dei suddetti premi aggiuntivi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso della trasmissione «L'anno che verrà» in onda su RAIUNO il 31 dicembre 2006 alle ore 21,00, si procederà all'assegnazione di 1° premio di euro 250.000. A tal fine, la commissione, di cui all'art. 9 del decreto direttoriale del 30 agosto 2006, effettuerà l'estrazione di un codice identificativo del relativo biglietto, fra tutte le telefonate pervenute entro le ore 24,00 del 29 dicembre 2006, da parte di acquirenti di biglietti che hanno partecipato con le modalità indicate nell'art. 10 del succitato decreto. Non partecipano all'estrazione i biglietti vincenti i premi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del succitato decreto del 30 agosto 2006.

Il numero e la serie del biglietto vincente il premio di cui al presente articolo sarà reso noto nel corso della suindicata trasmissione.

Per il pagamento del premio di cui al presente decreto valgono le medesime modalità e termini indicati nell'art. 7 del decreto del 30 agosto 2006.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 396

06A11844

DECRETO 19 dicembre 2006.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che

all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2003, che ha fissato nella misura del 1,75% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° luglio 2003;

Vista la nota n. 124409 del 13 dicembre 2006 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2007 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 2,25% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A11762

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa genzanese - Società cooperativa per azioni», in liquidazione, in Genzano di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*ter*decies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa genzanese - Società cooperativa per azioni», in liquidazione, con sede in Genzano di Roma (Roma), (codice fiscale n. 02343900581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*ter*decies del codice civile e i signori: dott. Alfredo Buonomo, nato a Rieti il 29 settembre 1957, domiciliato in Roma, piazza Verbano n 8; dott. Agostino Storico, nato a Roma il 13 ottobre 1936 ed ivi domiciliato, in via Merulana, n. 88; dott. Giovanni M. Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, con studio in Roma, via F. Siacci, n. 1; ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissarii nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11697

DECRETO 1º dicembre 2006.

Graduatoria delle iniziative presentate, ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2005, riguardante il bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, realizzati da piccole imprese o da imprese in fase di avvio nei settori di alta e medio/alta tecnologia, e invito alle imprese selezionate a presentare i programmi definitivi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto in particolare l'art. 11 delle precitate direttive del 16 gennaio 2001, che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 28 settembre 2005;

Visto il parere assunto dal comitato tecnico della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella riunione del 10 ottobre 2006, sulle procedure adottate per la valutazione degli aspetti connessi con l'ammissibilità dei programmi al FIT, con la coerenza dei programmi con il bando e per l'assegnazione del punteggio e sull'istituzione di una commissione interna al comitato stesso per la valutazione dei progetti di massima, presentati ai sensi dell'art. 6 del precitato decreto 28 settembre 2005;

Visti gli esiti delle riunioni della commissione sopra citata;

Visto il parere finale espresso dal comitato tecnico della legge 17 febbraio 1982, n. 46 espresso nella seduta dell'8 novembre 2006, sui programmi di massima presentati;

Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 2, del decreto 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Le iniziative inserite nella graduatoria relativa al decreto 28 settembre 2005, riguardante termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di innovazione di prodotto nei settori di alta e medio/alta tecnologia, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione delle iniziative selezionate con la medesima graduatoria, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto 28 settembre 2005, le imprese selezionate, in considerazione del limite delle risorse indicate dal comma 2 dell'art. 1 e di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7 del medesimo decreto, devono presentare ai gestori concessionari scelti, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza, i relativi programmi definitivi.

2. La presentazione dei programmi definitivi al gestore, la successiva istruttoria e la valutazione dei programmi stessi, nonché la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalità ed i termini individuati dalle direttive del 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240. Secondo quanto disposto dal comma 1, art. 5, del decreto 28 settembre 2005, non viene riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e 6, delle succitate direttive del 16 gennaio 2001.

Art. 3.

1. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del decreto 28 settembre 2005 o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto.

Roma, 1º dicembre 2006

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO 1

Legge 46/82 F.I.T. - D.M. 28 settembre 2005

Bando tematico per programmi di innovazione nei settori dell'alta e medio alta tecnologia proposti da piccole imprese ed imprese in fase di avvio

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
1	X06/0185/A	ESPIA SRL	C	MI	NO	8	2	4	2	**16**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**18,4**	2.991,000	2.392,800	2.392,800
2	X06/0264/A	BLOW MOULDING TECHNOLOGIES S.R.L.	C	TS	NO	8	2	4	2	**16**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**18,4**	1.363,000	1.090,400	3.483,200
3	X06/0313/A	RAND SRL	C	MO	NO	8	2	4	2	**16**	0,05	0,05	0,1	0	**0,15**	**18,4**	1.833,000	1.466,400	4.949,600
4	X06/0329/A	ILDOCAT SPA	C	CS	NO	8	2	4	2	**16**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**18,4**	2.961,000	2.368,800	7.318,400
5	X06/0059/E	KPM SRL	S	MO	SI	8	2	4	2	**16**	0,1	0	0	0	**0,1**	**17,6**	1.000,000	800,000	8.118,400
6	X06/0258/D	NORD IMPIANTI SRL	C	TN	SI	8	2	4	2	**16**	0	0	0,1	0	**0,1**	**17,6**	1.770,000	1.416,000	9.534,400
7	X06/0159/A	METALTRONICA SRL	S	RM	NO	8	2	4	2	**16**	0,0766	0	0	0	**0,0766**	**17,2256**	2.945,000	2.356,000	11.890,400
8	X06/0149/E	TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL	S	VI	NO	8	2	4	2	**16**	0,0649	0	0	0	**0,0649**	**17,0384**	1.283,000	1.026,400	12.916,800
9	X06/0019/A	GPIII SRL	S	TO	SI	8	2	4	2	**16**	0,06	0	0	0	**0,06**	**16,96**	1.374,000	1.099,200	14.016,000
10	X06/0239/B	TERDECA SPA	S	VA	NO	8	2	4	2	**16**	0,054133333	0	0	0	**0,054133333**	**16,86613333**	1.401,000	1.120,800	15.136,800
11	X06/0362/E	NOVA FRIGO SPA	S	BS	NO	8	2	4	2	**16**	0,052266667	0	0	0	**0,052266667**	**16,83626667**	1.020,000	816,000	15.952,800
12	X06/0251/A	IGEA SRL	S	MO	NO	8	2	4	2	**16**	0,0516	0	0	0	**0,0516**	**16,8256**	1.550,000	1.240,000	17.192,800
13	X06/0293/C	PAFASYSTEM SRL	S	PO	NO	8	2	4	2	**16**	0,05	0	0	0	**0,05**	**16,8**	1.043,000	834,400	18.027,200
14	X06/0322/E	ALTA SPA	S	PI	SI	8	2	4	2	**16**	0,05	0	0	0	**0,05**	**16,8**	2.000,000	1.600,000	19.627,200
15	X06/0407/D	CONSORZIO CONAIPE	C	GE	NO	8	2	4	2	**16**	0	0,05	0	0	**0,05**	**16,8**	1.692,000	1.353,600	20.980,800
16	X06/0408/D	CONSORZIO CONSIM	C	PI	NO	8	2	4	2	**16**	0	0,05	0	0	**0,05**	**16,8**	1.492,000	1.193,600	22.174,400
17	X06/0145/A	CARTA SHOP SRL	C	RA	NO	8	0	4	2	**14**	0,05	0	0,1	0	**0,15**	**16,1**	2.900,000	2.320,000	24.494,400
18	X06/0197/A	T.S.S. TECHNOLOGY SOLUTIONS SERVICES SRL	C	MI	NO	8	2	2	2	**14**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**16,1**	2.327,000	1.861,600	26.356,000
19	X06/0209/E	M3S SRL	C	GE	NO	8	0	4	2	**14**	0	0	0,1	0,05	**0,15**	**16,1**	1.420,000	1.136,000	27.492,000
20	X06/0228/A	AEROSPAZIO TECNOLOGIE SRL	C	SI	NO	8	2	2	2	**14**	0,052633333	0	0,1	0	**0,15**	**16,1**	2.850,000	2.280,000	29.772,000
21	X06/0013/A	A.E.P. DI PILENGHI E. C. SRL	S	BS	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.130,000	904,000	30.676,000
22	X06/0031/A	INTERLAB SRL	S	RM	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.500,000	1.200,000	31.876,000
23	X06/0042/A	TIBI S.P.A.	C	BS	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	2.891,000	2.312,800	34.188,800
24	X06/0062/A	EUROELETTRA SISTEMI SPA	S	RE	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.190,000	952,000	35.140,800
25	X06/0064/A	ENGITEC TECHNOLOGIES S.P.A.	S	MI	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.837,000	1.469,600	36.610,400
26	X06/0086/E	ALETTI GIOVANNI E FIGLI SRL	S	VA	SI	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.020,000	816,000	37.426,400
27	X06/0088/E	SIGMAR S.R.L.	S	TO	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.429,000	1.143,200	38.569,600
28	X06/0113/A	BORGHI IVAN S.N.C. DI BORGHI IVAN E C.	S	MO	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.693,000	1.354,400	39.924,000
29	X06/0138/E	SILVERSTAR SRL	S	PD	SI	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.144,000	915,200	40.839,200
30	X06/0192/B	TECHNOPLANTS SRL	S	PT	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.246,000	996,800	41.836,000
31	X06/0230/A	ITALFINISH S.P.A.	S	BG	SI	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.666,000	1.332,800	43.168,800
32	X06/0240/A	BARIGELLI E CICCARELLI SPA	S	MC	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.837,000	1.469,600	44.638,400
33	X06/0269/C	CIMA IMPIANTI SPA	S	PT	NO	8	2	4	2	**16**	0	0	0	0	**0**	**16**	1.300,000	1.040,000	45.678,400
34	X06/0353/B	LI-TECH SRL	S	UD	NO	8	2	2	2	**14**	0,063	0	0	0,05	**0,113**	**15,582**	2.382,000	1.905,600	47.584,000
35	X06/0136/A	CSR CONSORZIO STUDI E RICERCHE SRL	C	RN	NO	8	2	2	2	**14**	0,052633333	0,05	0	0	**0,102633333**	**15,43686667**	2.279,000	1.823,200	49.407,200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
36	X06/0119/A	BRIGHT SOLUTIONS SOLUZIONI LASER INNOVAT SRL	C	PV	NO	8	0	4	2	**14**	0	0	0,1	0	**0,1**	**15,4**	1.557,000	1.245,600	50.652,800
37	X06/0134/A	I.M.A. S.P.A.	C	BS	NO	8	0	4	2	**14**	0	0	0,1	0	**0,1**	**15,4**	1.200,000	960,000	51.612,800
38	X06/0170/E	PRIMM SRL	C	MI	SI	8	0	4	2	**14**	0,05	0,05	0	0	**0,1**	**15,4**	2.000,000	1.600,000	53.212,800
39	X06/0261/E	F.R. ENGINEERING SRL	C	PD	NO	8	2	2	2	**14**	0,099933333	0	0	0	**0,099933333**	**15,39906667**	1.501,000	1.200,800	54.413,600
40	X06/0105/B	K4A SRL	S	NA	NO	8	2	2	2	**14**	0,084166667	0	0	0	**0,084166667**	**15,17833333**	2.970,000	2.376,000	56.789,600
41	X06/0132/A	LUCCHESE STAMPI DI LUCCHESE MARIO SNC	S	TV	SI	8	0	4	2	**14**	0,058666667	0	0	0	**0,058666667**	**14,82133333**	1.538,000	1.230,400	58.020,000
42	X06/0297/A	DATAMED SRL	C	MI	NO	8	0	4	2	**14**	0,055333333	0	0	0	**0,055333333**	**14,77466667**	1.200,000	960,000	58.980,000
43	X06/0100/A	TRD SRL	S	NO	NO	8	2	2	2	**14**	0,050666667	0	0	0	**0,050666667**	**14,70933333**	1.981,000	1.020,000	60.000,000
44	X06/0199/C	S.M. SCIENZIA MACHINALE SRL	C	PI	NO	8	0	4	2	**14**	0,0506	0	0	0	**0,0506**	**14,7084**	1.219,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
45	X06/0265/A	OFF. MECC. GIUSEPPE BARBERI SNC	S	VA	NO	8	0	4	2	**14**	0,0502	0	0	0	**0,0502**	**14,7028**	1.401,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
46	X06/0089/A	D.G.S.A. CONSULTING SAS	S	GE	SI	8	2	2	2	**14**	0,05	0	0	0	**0,05**	**14,7**	2.600,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
47	X06/0324/D	KEMIFAR SRL	C	MI	SI	8	0	4	2	**14**	0	0	0	0,05	**0,05**	**14,7**	2.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
48	X06/0029/B	TECHNOBRIGHT SRL	S	MC	SI	8	2	2	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	1.150,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
49	X06/0063/A	INTERNATIONAL STEEL.CO SPA	S	TV	SI	8	0	4	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	3.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
50	X06/0085/E	ASSING S.P.A.	C	RM	NO	8	2	2	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	1.432,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
51	X06/0095/D	TRE ESSE - PROGETTAZIONE BIOMEDICA SRL	S	BO	NO	8	0	4	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	1.100,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
52	X06/0202/B	ALICE SRL	S	MI	SI	8	0	4	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	2.372,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
53	X06/0343/A	HIDROS S.R.L.	S	PD	NO	8	2	2	2	**14**	0	0	0	0	**0**	**14**	1.023,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
54	X06/0144/A	STC - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE SRL	C	RM	NO	8	2	0	2	**12**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**13,8**	2.981,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
55	X06/0147/A	BIOFER SPA	C	MO	SI	4	2	4	2	**12**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**13,8**	2.990,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
56	X06/0165/C	B.R.T. SRL	C	PV	NO	4	2	4	2	**12**	0,051	0	0,1	0	**0,15**	**13,8**	1.117,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
57	X06/0217/C	WEB MODELS SRL	C	CO	SI	4	2	4	2	**12**	0,1	0	0	0,05	**0,15**	**13,8**	2.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
58	X06/0243/E	PYXIS S.R.L.	C	MO	SI	4	2	4	2	**12**	0,068733333	0	0,1	0	**0,15**	**13,8**	1.067,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
59	X06/0283/E	MAKFIL SYSTEM SRL	C	BO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**13,8**	1.758,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
60	X06/0312/A	CERAMICHE EUROTILES SPA	C	RA	SI	4	2	4	2	**12**	0,052633333	0	0,1	0	**0,15**	**13,8**	1.140,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
61	X06/0325/D	PRION DIAGNOSTICA SRL	C	MI	SI	8	0	2	2	**12**	0,093333333	0	0	0,05	**0,143333333**	**13,72**	1.750,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
62	X06/0336/A	CONSORZIO KLIMAT CAMPANIA	S	NA	SI	4	2	4	2	**12**	0,053333333	0,05	0	0	**0,103333333**	**13,24**	1.627,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
63	X06/0216/A	EIDON RICERCA SVILUPPO DOCUMENTAZIONE SPA	C	PN	SI	4	2	4	2	**12**	0,052233333	0,05	0	0	**0,102233333**	**13,2268**	1.915,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
64	X06/0005/E	LINARI ENZO SRL	C	MI	NO	8	2	0	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	1.075,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
65	X06/0018/A	TAIVER SRL	S	MI	SI	4	2	4	2	**12**	0,1	0	0	0	**0,1**	**13,2**	1.400,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
66	X06/0047/A	CERAMICA NUOVA DUE SRL	C	MO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	2.800,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
67	X06/0053/E	PROTEC SRL	S	PR	SI	4	2	4	2	**12**	0,1	0	0	0	**0,1**	**13,2**	2.095,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
68	X06/0058/B	MEG SUD SRL	C	RM	NO	4	2	4	2	**12**	0,05	0	0	0,05	**0,1**	**13,2**	2.706,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
69	X06/0094/A	RP SRL	C	MO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	2.850,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
70	X06/0120/E	OMS PRESSE SRL	C	BS	NO	8	0	2	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	2.998,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
71	X06/0164/D	ABF ELETTRONICA SRL	C	MI	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	1.679,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
72	X06/0314/D	TUBE TECH MACHINERY S.R.L.	C	BS	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	2.992,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
73	X06/0344/E	G.E.A.F. S.R.L.	S	PR	SI	4	2	4	2	**12**	0,1	0	0	0	**0,1**	**13,2**	1.950,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
74	X06/0378/B	CHECCHI E MAGLI SRL	C	BO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0,1	0	**0,1**	**13,2**	1.721,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
75	X06/0231/A	MHT SPA	S	VR	NO	8	0	4	0	**12**	0,097566667	0	0	0	**0,097566667**	**13,1708**	2.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
76	X06/0081/A	DIAMEC SRL	S	BA	SI	8	2	0	2	**12**	0,083333333	0	0	0	**0,083333333**	**13**	1.490,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
77	X06/0248/B	Z.G. CAMINI INOX SRL	S	VR	NO	8	2	0	2	**12**	0,074066667	0	0	0	**0,074066667**	**12,8888**	1.350,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
78	X06/0380/E	SOLARIA TECNOLOGIE SRL	S	RM	SI	8	2	0	2	**12**	0,06	0	0	0	**0,06**	**12,72**	2.800,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
79	X06/0071/D	VANZETTI ENGINEERING S.R.L.	S	CN	NO	4	2	4	2	**12**	0,0562	0	0	0	**0,0562**	**12,6744**	1.786,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
80	X06/0223/A	E-SOLUTION S.R.L.	S	MO	SI	8	2	0	2	**12**	0,054	0	0	0	**0,054**	**12,648**	2.468,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
81	X06/0194/C	COMTEST SRL	S	TO	NO	4	2	4	2	**12**	0,053333333	0	0	0	**0,053333333**	**12,64**	2.042,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
82	X06/0365/A	DESTURA SRL	S	FE	SI	8	2	0	2	**12**	0,050766667	0	0	0	**0,050766667**	**12,6092**	2.297,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
83	X06/0280/B	ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING SRL	S	FI	NO	4	2	4	2	**12**	0,050366667	0	0	0	**0,050366667**	**12,6044**	1.224,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
84	X06/0186/E	S.C.A.M.E. SRL	S	MI	NO	8	2	0	2	**12**	0,05	0	0	0	**0,05**	**12,6**	1.592,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
85	X06/0254/E	VALENTE SPA	S	MI	NO	8	2	0	2	**12**	0,05	0	0	0	**0,05**	**12,6**	1.007,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
86	X06/0328/B	PRODE	S	TO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0,05	0	0	**0,05**	**12,6**	2.203,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
87	X06/0355/E	F.LLI BUSELLATO E DRIGO SRL	S	VE	SI	4	2	4	2	**12**	0,05	0	0	0	**0,05**	**12,6**	2.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
88	X06/0135/A	ECOGEST SRL	S	MC	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.570,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
89	X06/0002/A	LABORATORIO PESARO SRL	S	PU	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.117,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
90	X06/0004/B	BIPIEMME SPA	S	AN	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.503,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
91	X06/0014/B	AEROSPACE LAB SRL	S	RM	NO	8	2	0	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.681,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
92	X06/0020/A	RAINER SRL	S	BO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.420,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
93	X06/0021/D	G.FLUID. S.R.L.	S	MO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.151,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
94	X06/0022/A	FAST VERDINI SPA	S	PU	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.175,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
95	X06/0034/A	S.T.A. IMPIANTI SRL	S	BO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
96	X06/0038/A	EUROMAC SPA	S	MO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.330,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
97	X06/0041/A	COMCOR ENGINEERING S.R.L.	S	MO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.542,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
98	X06/0061/A	M.B.A. SRL	S	RE	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.054,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
99	X06/0070/A	D.G.S.A. CONSULTING SAS	S	GE	SI	8	2	2	0	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
100	X06/0080/D	EURO POLIURETANI S.A.S.	S	PD	NO	8	2	0	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.425,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
101	X06/0090/C	OFF.NA MEC. GARRONE DI MARCO GARRONE E C SAS	S	GE	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.090,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
102	X06/0112/E	INKMAKER SRL	S	TO	NO	8	0	2	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.851,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
103	X06/0128/A	UNIVERS S.R.L.	S	BS	NO	8	2	0	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.652,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
104	X06/0139/A	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL	S	AR	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.348,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
105	X06/0142/A	MC3 INFORMATICA SRL	C	BS	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.888,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
106	X06/0143/E	EVOTECH SRL	S	TV	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.022,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
107	X06/0162/A	COSMED SRL	C	RM	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.715,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
108	X06/0218/B	PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES SRL	S	BS	SI	8	0	2	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.128,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
109	X06/0225/D	GALLINI S.R.L.	S	MO	NO	8	2	0	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.580,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
110	X06/0227/C	FLAMAR ITALIA SPA	S	PT	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.133,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
111	X06/0250/E	WIN LINE SRL	S	MO	NO	8	0	2	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.112,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
112	X06/0256/B	EURO IMPIANTI DI CARMINE D'ADAMO C. SNC	S	PO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
113	X06/0286/A	SI.GI. SRL	C	MO	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.043,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
114	X06/0292/E	VE.MA.C. SRL	S	MO	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.060,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
115	X06/0308/B	ALGOTEX SRL	S	BO	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.230,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
116	X06/0331/A	ARIOLI SPA	S	VA	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.801,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
117	X06/0333/C	SELECTRA SRL	C	CN	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.619,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
118	X06/0345/D	COSTRUZIONI MECCANICHE COLIMATIC S.R.L.	S	BS	SI	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.400,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
119	X06/0356/A	J.A.M. SPA	S	AN	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.675,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
120	X06/0372/A	O.M.I.G. SRL	S	LC	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.131,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
121	X06/0373/A	GER ELETTRONICA SRL	S	VI	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	1.988,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
122	X06/0395/C	ALTOPACK S.P.A.	S	LU	NO	4	2	4	2	**12**	0	0	0	0	**0**	**12**	2.008,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
123	X06/0082/D	CON.TR.A.M. SPA	C	MC	SI	8	0	0	2	**10**	0	0	0,1	0,05	**0,15**	**11,5**	1.341,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
124	X06/0167/A	INNOVA-TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	C	RM	NO	4	0	4	2	**10**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**11,5**	1.250,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
125	X06/0238/A	SITOS SRL	C	TN	SI	4	2	2	2	**10**	0,050666667	0	0,1	0	**0,15**	**11,5**	2.828,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
126	X06/0379/A	C.R.P. TECHNOLOGY SRL	C	MO	SI	4	0	4	2	**10**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**11,5**	2.950,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
127	X06/0401/A	SISTEMATICA SPA	C	PG	NO	4	2	2	2	**10**	0,053666667	0,05	0	0,05	**0,15**	**11,5**	1.480,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
128	X06/0337/E	CELA SPA	S	BS	NO	4	2	2	2	**10**	0,087466667	0	0	0,05	**0,137466667**	**11,37466667**	1.023,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
129	X06/0092/E	QPKEY SRL	S	RM	NO	8	0	0	2	**10**	0,1	0	0	0	**0,1**	**11**	1.540,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
130	X06/0098/A	CMT URSUS SRL	S	AL	SI	8	0	2	0	**10**	0,1	0	0	0	**0,1**	**11**	1.387,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
131	X06/0140/D	INFOWORLD INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	S	MI	NO	4	0	4	2	**10**	0,1	0	0	0	**0,1**	**11**	1.170,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
132	X06/0215/A	BIOXELL SPA	S	MI	SI	4	0	4	2	**10**	0,1	0	0	0	**0,1**	**11**	2.998,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
133	X06/0270/B	NEURAL ENGINEERING SPA	C	VE	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0,1	0	**0,1**	**11**	1.374,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
134	X06/0278/A	CONSULTECHNOLOGY SRL	S	MI	SI	4	0	4	2	**10**	0,1	0	0	0	**0,1**	**11**	1.572,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
135	X06/0327/A	STRAGO RICERCHE SRL	C	NA	NO	8	0	0	2	**10**	0	0	0,1	0	**0,1**	**11**	1.775,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
136	X06/0399/E	SERTEA SRL - SERVIZI TERZIARIO AVANZATO	C	BG	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0,1	0	**0,1**	**11**	1.303,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
137	X06/0106/B	FORTECH ITALIA SRL	S	VA	SI	8	0	0	2	**10**	0,094933333	0	0	0	**0,094933333**	**10,94933333**	1.914,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
138	X06/0359/A	BIOFARMITALIA SPA	S	MI	SI	4	0	4	2	**10**	0,073333333	0	0	0	**0,073333333**	**10,73333333**	1.313,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
139	X06/0040/E	OFFICINE MECCANICHE TOSCANE S.P.A.	S	FI	SI	4	2	2	2	**10**	0,066666667	0	0	0	**0,066666667**	**10,66666667**	1.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
140	X06/0309/B	BEV INFORMATICA SRL	S	LC	SI	8	0	0	2	**10**	0,063333333	0	0	0	**0,063333333**	**10,63333333**	1.891,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
141	X06/0193/E	TECNILAB S.P.A.	S	CN	NO	8	0	0	2	**10**	0,057433333	0	0	0	**0,057433333**	**10,57433333**	1.161,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
142	X06/0187/B	UNIVET SRL	S	BS	SI	8	0	0	2	**10**	0,055566667	0	0	0	**0,055566667**	**10,55566667**	2.725,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
143	X06/0111/A	ART ENGINEERING SRL	S	MO	NO	4	0	4	2	**10**	0,054633333	0	0	0	**0,054633333**	**10,54633333**	2.746,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
144	X06/0364/B	INFORMA SRL	S	RM	SI	8	0	0	2	**10**	0,053333333	0	0	0	**0,053333333**	**10,53333333**	1.037,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
145	X06/0093/E	PHASE MOTION CONTROL SRL	S	GE	NO	4	0	4	2	**10**	0,051666667	0	0	0	**0,051666667**	**10,51666667**	2.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
146	X06/0131/A	DANI INSTRUMENTS SPA	S	MI	NO	4	0	4	2	**10**	0,050533333	0	0	0	**0,050533333**	**10,50533333**	1.319,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
147	X06/0212/E	GEO PROGRAM SPA	S	RM	SI	4	0	4	2	**10**	0,0505	0	0	0	**0,0505**	**10,505**	2.660,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
148	X06/0161/B	T.I.T.TOSINVEST INFORMATION TECHNOLOGIES SRL	S	RM	SI	8	0	0	2	**10**	0,0502	0	0	0	**0,0502**	**10,502**	1.208,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
149	X06/0024/E	STAGNOLI T.G. SRL	S	BS	NO	4	0	4	2	**10**	0,0501	0	0	0	**0,0501**	**10,501**	1.530,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
150	X06/0374/A	GEODYNAMICS RESEARCH SRL	S	TN	NO	4	0	4	2	**10**	0,050033333	0	0	0	**0,050033333**	**10,50033333**	2.999,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
151	X06/0015/B	G E A ENGINEERING SRL	S	AQ	NO	4	0	4	2	**10**	0	0,05	0	0	**0,05**	**10,5**	1.121,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
152	X06/0030/B	ROBOT FIRE SRL	S	NA	NO	4	2	2	2	**10**	0,05	0	0	0	**0,05**	**10,5**	1.991,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
153	X06/0035/E	C.B.FERRARI SRL	S	MO	NO	8	0	0	2	**10**	0,05	0	0	0	**0,05**	**10,5**	1.055,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
154	X06/0079/C	CHEMIA S.P.A.	S	FE	SI	4	0	4	2	**10**	0,05	0	0	0	**0,05**	**10,5**	1.358,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
155	X06/0260/A	R.C.F. SPA	S	BO	NO	4	0	4	2	**10**	0	0,05	0	0	**0,05**	**10,5**	2.740,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
156	X06/0385/E	ECOTECNE SRL	C	PA	SI	4	2	2	2	**10**	0	0,05	0	0	**0,05**	**10,5**	1.356,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
157	X06/0001/A	VETRORESINA PADANA SRL	S	MN	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.831,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
158	X06/0007/E	ISEO INGEGNERIA SISTEMI E ORGANIZZAZIONE SRL	C	RM	SI	8	0	0	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.194,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
159	X06/0011/C	RIVIERA GENOVA SRL	C	GE	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.650,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
160	X06/0032/A	ISOCOMP SPA	S	MO	NO	8	0	2	0	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
161	X06/0046/D	PARLANTI SRL	S	PT	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.653,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
162	X06/0056/A	SILICONI COMMERCIALE SPA	S	VI	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.575,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
163	X06/0069/C	CORIMA INTERNATIONAL MACHINERY S.R.L.	S	FE	SI	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.100,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
164	X06/0074/A	SY.T.I.-SYSTEM OF TECHNOLOGICAL INDIVD SRL	S	CZ	SI	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.965,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
165	X06/0116/A	JANAS TECHNOLOGY SRL	S	CA	SI	8	0	0	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.151,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
166	X06/0117/A	GENERAL DISPLAY SRL	S	FC	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.800,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
167	X06/0121/A	MACCHINE SPECIALI SRL	S	MI	NO	8	0	2	0	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.555,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
168	X06/0122/A	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	C	MI	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.318,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
169	X06/0152/A	SEIT ELETTRONICA SRL	S	TV	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.308,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
170	X06/0172/A	DIGITAL PICTURES SRL	S	RM	SI	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.935,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
171	X06/0188/A	FERPER SPRINGS SRL	S	LC	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.062,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
172	X06/0241/A	R.E.M. DI DI MARIA GIUSEPPE E C. SNC	S	PA	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
173	X06/0281/A	FALCON INSTRUMENTS SRL	S	FI	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.146,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
174	X06/0287/A	RO.DE.CO SRL	C	PV	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.740,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
175	X06/0306/B	OFFICINE MECCANICHE RICCI SRL	S	AR	SI	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.059,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
176	X06/0326/A	EFI TECHNOLOGY S.R.L.	C	BO	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	2.995,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
177	X06/0335/A	BHM TECH SPA	S	MI	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.724,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
178	X06/0340/C	YOGITECH SPA	S	PI	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.597,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
179	X06/0341/B	ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	S	BA	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
180	X06/0384/E	TECNOMECCANICA SRL	S	BO	NO	4	0	4	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.629,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
181	X06/0387/A	APB ANTONIO PIAZZA BREVETTI SRL	S	VI	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.179,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
182	X06/0393/C	PAZZAGLIA SPA	S	PT	NO	4	2	2	2	**10**	0	0	0	0	**0**	**10**	1.560,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
183	X06/0236/A	MERLINO SERVIZI SRL	C	SA	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0,1	0,05	**0,15**	**9,2**	2.977,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
184	X06/0181/A	BIOPHENOLIX SRL	S	MC	NO	4	2	0	2	**8**	0,054666667	0	0	0,05	**0,104666667**	**8,837333333**	1.826,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
185	X06/0255/E	NEOL S.R.L. SRL	S	PD	NO	4	2	0	2	**8**	0,051266667	0	0	0,05	**0,101266667**	**8,810133333**	1.950,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
186	X06/0009/C	MEDIA GROUP SRL	S	VR	SI	4	2	0	2	**8**	0,1	0	0	0	**0,1**	**8,8**	1.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
187	X06/0026/D	UNICAM UNIVERSITÀ STUDI DI CAMERINO	C	FI	NO	4	2	2	0	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	3.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
188	X06/0050/E	CARINI SPA	C	MI	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	1.017,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
189	X06/0168/E	SMART MATERIALS TECHNOLOGIES SRL	C	NA	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	1.112,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
190	X06/0183/B	IRIS SRL	C	GE	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	1.045,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
191	X06/0267/A	ARSLOGICA SRL	S	TN	NO	4	0	2	2	**8**	0,1	0	0	0	**0,1**	**8,8**	1.334,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
192	X06/0275/A	ITALSIME SPA	C	BN	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	2.027,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
193	X06/0295/E	ARIA SRL	C	FE	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	1.525,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
194	X06/0397/B	3S TEAM SPA	C	RM	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0,1	0	**0,1**	**8,8**	1.600,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
195	X06/0204/D	ACTIVE SRL	S	NA	NO	4	0	2	2	**8**	0,076666667	0	0	0	**0,076666667**	**8,613333333**	1.236,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
196	X06/0321/E	O.C.S S.R.L.	S	CN	SI	4	2	0	2	**8**	0,0682	0	0	0	**0,0682**	**8,5456**	1.173,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
197	X06/0245/A	T.P. SAS DI PANCOTTI GIORGIO E C. SAS	S	PD	NO	8	0	0	0	**8**	0,066666667	0	0	0	**0,066666667**	**8,533333333**	1.230,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
198	X06/0273/E	O.M.S. (OPTICAL MEDIA SERVICES) SRL	S	MI	SI	4	2	0	2	**8**	0,060666667	0	0	0	**0,060666667**	**8,485333333**	1.749,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
199	X06/0391/B	MEDITEL SRL	S	SA	SI	4	2	0	2	**8**	0,058433333	0	0	0	**0,058433333**	**8,467466667**	1.426,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
200	X06/0368/A	ELITAL (ELETTRONICA ITALIANA) SRL	S	AQ	SI	4	2	0	2	**8**	0,055566667	0	0	0	**0,055566667**	**8,444533333**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
201	X06/0208/A	SOFT 4 WEB SRL	C	VV	SI	4	2	0	2	**8**	0,052033333	0	0	0	**0,052033333**	**8,416266667**	2.882,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
202	X06/0301/A	TECHSANA SPA	S	RM	SI	4	2	0	2	**8**	0,0509	0	0	0	**0,0509**	**8,4072**	1.965,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
203	X06/0107/A	INFOTEAM S.R.L.	S	CZ	SI	4	2	0	2	**8**	0	0,05	0	0	**0,05**	**8,4**	2.601,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
204	X06/0141/D	MEDITALIA SRL	S	SO	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0,05	**0,05**	**8,4**	1.550,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
205	X06/0272/B	B E C LINK SPA	S	RI	SI	4	0	2	2	**8**	0,05	0	0	0	**0,05**	**8,4**	3.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
206	X06/0303/B	SOLGENIA S.P.A.	C	PG	SI	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0,05	**0,05**	**8,4**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
207	X06/0315/C	UNIREL S.R.L.	S	FI	NO	4	2	0	2	**8**	0,05	0	0	0	**0,05**	**8,4**	1.186,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
208	X06/0403/A	MG MOTOR GAS SRL	S	NA	NO	4	2	0	2	**8**	0,05	0	0	0	**0,05**	**8,4**	1.277,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
209	X06/0006/A	THEMA SYSTEM SRL	S	MN	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.520,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
210	X06/0023/E	WISE S.R.L. SRL	S	PR	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.120,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
211	X06/0037/E	NOVA TEK SRL	S	MN	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.194,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
212	X06/0043/E	ELKAR S.R.L.	S	LC	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
213	X06/0054/E	SEATEK SPA	S	LC	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.917,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
214	X06/0068/E	INFOTRONIC SPA	S	MI	NO	4	0	4	0	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.205,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
215	X06/0084/A	SY.T.I.-SYSTEM OF TECHNOLOGICAL INDIVD SRL	S	CZ	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.870,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
216	X06/0101/A	GIGANT SRL	S	BO	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.426,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
217	X06/0118/C	ZECO DI ZERBARO E COSTA E C. S.R.L.	S	TV	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.153,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
218	X06/0127/E	JOP3 SRL	S	BS	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.149,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
219	X06/0150/A	CHORUS S.R.L.	S	CZ	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.204,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
220	X06/0184/D	SPRAYTECH SRL	C	VR	NO	4	2	2	0	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.850,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
221	X06/0198/A	HAEMOTRONIC PHARMACEUTICALS SRL	S	MN	NO	4	0	4	0	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
222	X06/0200/C	TELLUS SRL	S	TS	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.611,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
223	X06/0201/E	IGEA SRL	S	BO	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.483,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
224	X06/0207/B	ANTARES SRL	S	CA	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.350,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
225	X06/0211/D	VEGA S.R.L.	C	AP	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.541,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
226	X06/0233/E	ISEOPRINT SRL	S	BS	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.200,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
227	X06/0235/E	GILARDONI BONIFACIO E C. SNC	S	CO	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.212,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
228	X06/0242/A	SAGEFIT LIGURIA SRL	S	IM	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.986,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
229	X06/0246/A	SYSTEM SRL	S	AV	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.250,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
230	X06/0247/A	STROMAB SPA	S	RE	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.530,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
231	X06/0249/E	ASSO SRL	C	FI	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.379,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
232	X06/0282/C	DOTT. ING. SCANDURA E FEM SRL	S	MI	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.198,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
233	X06/0284/B	SABILA SRL	S	CH	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.034,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
234	X06/0298/E	STC SRL	C	VI	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
235	X06/0304/C	DITEX TECHNOLOGIES SRL	S	VR	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.515,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
236	X06/0320/A	TECNOFAR SPA	S	SO	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.343,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
237	X06/0334/E	EUROFER SRL	S	SO	SI	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.247,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
238	X06/0338/E	CORRELEC SPA	C	MI	NO	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.997,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
239	X06/0360/E	PETRATTO SRL	S	TO	SI	4	0	2	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	1.036,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
240	X06/0370/A	OXYGEN SPA	S	PD	NO	4	2	0	2	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.133,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
241	X06/0311/B	EUR.E.CA. SRL	S	MI	NO	8	0	0	0	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**	2.335,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
242	X06/0012/A	GUYA BIOSCIENCE SRL	C	TO	SI	0	0	4	2	**6**	0,055233333	0	0,1	0	**0,15**	**6,9**	1.357,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
243	X06/0234/B	OPENWORKS SRL	C	MI	SI	0	0	4	2	**6**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**6,9**	2.790,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
244	X06/0294/D	I.T.P. ELETTRONICA - SRL	C	RM	NO	4	0	0	2	**6**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**6,9**	1.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
245	X06/0371/A	VALUE UP SRL	C	BS	SI	4	0	0	2	**6**	0,1	0,05	0	0	**0,15**	**6,9**	1.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
246	X06/0398/B	BIOSENSOR SRL	C	TS	SI	0	0	4	2	**6**	0	0,05	0,1	0	**0,15**	**6,9**	2.332,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
247	X06/0210/E	ISITUTO NAZ.APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL	C	PG	NO	4	0	0	2	**6**	0,055533333	0,05	0,1	0	**0,105533**	**6,633198**	3.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
248	X06/0180/C	ASSUT EUROPE SPA	S	AQ	SI	4	0	0	2	**6**	0,1	0	0	0	**0,1**	**6,6**	2.950,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
249	X06/0191/B	SAI SOCIETA' AERONAUTICA ITALIANA SRL	S	BN	NO	4	0	0	2	**6**	0,1	0	0	0	**0,1**	**6,6**	1.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
250	X06/0262/A	SARM SRL	S	RM	SI	0	0	4	2	**6**	0,1	0	0	0	**0,1**	**6,6**	1.293,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
251	X06/0279/A	BOOKINGSHOW SPA	S	FG	NO	4	0	0	2	**6**	0,1	0	0	0	**0,1**	**6,6**	1.238,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
252	X06/0383/B	ITALTELEC SRL	C	RM	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0,1	0	**0,1**	**6,6**	1.554,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
253	X06/0409/C	REVILS SRL	S	RM	SI	4	0	2	0	**6**	0,1	0	0	0	**0,1**	**6,6**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
254	X06/0411/A	REVICON SRL	C	GE	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0,1	0	**0,1**	**6,6**	1.303,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
255	X06/0214/A	EURO C.S. SRL	S	VE	SI	4	0	0	2	**6**	0,084	0	0	0	**0,084**	**6,504**	1.510,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
256	X06/0155/A	AXITUDE SRL	S	NA	NO	4	0		2	**6**	0,058566667	0	0	0	**0,058566667**	**6,3514**	2.730,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
257	X06/0096/A	SPACE TO EARTH TECNOLOGY SRL	S	CZ	SI	4	0	0	2	**6**	0,054466667	0	0	0	**0,054466667**	**6,3268**	1.377,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
258	X06/0130/A	TOWN LIFE SPA	S	PG	NO	4	0	0	2	**6**	0,053333333	0	0	0	**0,053333333**	**6,32**	1.220,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
259	X06/0055/A	METANET CONSULTING AND SERVICES S.R.L.	S	NA	NO	4	0	0	2	**6**	0,052666667	0	0	0	**0,052666667**	**6,316**	1.393,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
260	X06/0226/A	MULTI MEDIA PLANET SRL	C	BA	SI	4	0	0	2	**6**	0,0519	0	0	0	**0,0519**	**6,3114**	2.892,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
261	X06/0253/D	SPEECH VILLAGE SRL	S	MI	NO	4	0	0	2	**6**	0,050366667	0	0	0	**0,050366667**	**6,3022**	1.323,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
262	X06/0125/C	ITALTECH SOLUTIONS SPA	S	TE	NO	4	0	0	2	**6**	0,05	0	0	0	**0,05**	**6,3**	1.377,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
263	X06/0219/B	SINERGIE S.R.L.	C	PG	SI	0	0	4	2	**6**	0	0	0	0,05	**0,05**	**6,3**	1.700,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
264	X06/0229/E	ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL	C	RE	NO	4	0	0	2	**6**	0	0,05	0	0	**0,05**	**6,3**	1.116,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
265	X06/0302/D	ARIA COM SRL	S	PG	NO	4	0	0	2	**6**	0,05	0	0	0	**0,05**	**6,3**	2.455,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
266	X06/0352/E	CONSORZIO FORMER	S	CN	SI	0	0	4	2	**6**	0	0,05	0	0	**0,05**	**6,3**	1.480,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
267	X06/0016/B	FERRARI BSN SRL	S	AQ	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.301,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
268	X06/0025/A	MONTALBANO TECHNOLOGY SPA	S	GE	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.343,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
269	X06/0044/E	EASYNET S.R.L.	S	LC	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.069,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
270	X06/0048/E	CASONI PROJECT SRL	S	FE	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.865,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
271	X06/0075/D	MIDUELL INFORMATIKA SRL	S	BL	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.085,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
272	X06/0078/C	PANINI ITALIA SRL	S	TO	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
273	X06/0091/A	S.C.E. SRL	S	MO	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.150,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
274	X06/0097/A	P.S.A. PROJECTS SYSTEMS AUTOMATION SRL	S	FG	NO	4	2	0	0	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.409,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
275	X06/0114/A	MODEM SRL	C	TV	SI	0	0	4	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.993,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
276	X06/0153/A	FLOWINSPECT S.P.A.	S	MI	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.529,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
277	X06/0169/B	GEMPLISS SRL	S	MI	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.058,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
278	X06/0171/E	SEPA SPA	S	TO	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.800,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
279	X06/0176/B	DECTRA DECORATIVE TRADING REPRO ART SRL	S	VA	SI	4	2	0	0	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.270,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
280	X06/0189/B	NES ITALIA SRL	S	AP	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.100,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
281	X06/0213/A	SOLUZIONI SOFTWARE SRL	S	PD	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.246,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
282	X06/0244/E	NET SOLVING SRL	S	RM	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.350,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
283	X06/0257/E	ORMA SRL	C	VI	SI	0	0	4	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.280,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
284	X06/0276/D	PRO VALUE SRL	S	PD	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	2.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
285	X06/0277/E	NET FIRST SRL	S	SA	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.260,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
286	X06/0288/A	OLIVER OGAR ITALIA SPA	S	VR	SI	0	0	4	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	3.000,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
287	X06/0290/B	VIDEO PRESS SRL	S	RM	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.004,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
288	X06/0316/A	ORANGETECH SRL	S	RM	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.371,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
289	X06/0323/B	INVERNIZZI PRESSE SNC	S	LC	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.150,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
290	X06/0330/B	MONDAY SRL	S	MI	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.123,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
291	X06/0346/E	NET FIRST SRL	S	SA	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.045,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
292	X06/0350/B	PRISMA TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE SRL	S	PO	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
293	X06/0363/A	STAR ASPHALT SPA	S	CS	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.789,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
294	X06/0366/C	SYNAPSIS SRL	S	LI	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.857,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
295	X06/0377/A	VELP SCIENTIFICA SRL	S	MI	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.830,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
296	X06/0388/E	TVBLOB S.R.L. SRL	S	MI	SI	0	0	4	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
297	X06/0404/B	TELEPARK SRL	S	SA	SI	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.645,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
298	X06/0405/C	MIPE VIVIANI S.R.L.	S	SI	SI	4	2	0	0	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.520,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																	(migliaia di euro)		
299	X06/0412/E	GEOCHARTA SRL	S	MI	NO	4	0	0	2	**6**	0	0	0	0	**0**	**6**	1.500,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
300	X06/0268/A	ELABORA SRL	S	MI	SI	0	0	2	2	**4**	0,072033333	0	0	0	**0,072033333**	**4,288133333**	2.151,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
301	X06/0076/A	FONDAZIONE S. T. SEDINO VALENTINO	S	PV	SI	4	0	0	0	**4**	0	0,05	0	0	**0,05**	**4,2**	1.315,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
302	X06/0307/B	IL PUNTO SNC	C	PG	SI	0	0	2	2	**4**	0	0	0	0,05	**0,05**	**4,2**	1.600,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
303	X06/0351/A	UD'ANET SRL	S	CH	SI	4	0	0	0	**4**	0	0	0	0,05	**0,05**	**4,2**	1.250,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
304	X06/0010/E	MILESTONE SRL	S	BG	SI	0	0	2	2	**4**	0	0	0	0	**0**	**4**	1.524,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
305	X06/0045/E	TECNOPRESS S.R.L.	S	LC	SI	0	0	4	0	**4**	0	0	0	0	**0**	**4**	1.050,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
306	X06/0291/A	AUTOTEK SRL	S	MI	SI	0	0	4	0	**4**	0	0	0	0	**0**	**4**	1.910,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
307	X06/0310/C	EVOLUZIONE MARKETING SRL	S	BO	SI	0	0	2	2	**4**	0	0	0	0	**0**	**4**	1.600,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
308	X06/0108/A	BI-TEK BASCHIROTTO INST FOR TECHNOLOGY SRL	S	VI	SI	0	0	0	2	**2**	0,1	0	0	0,05	**0,15**	**2,3**	2.220,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
309	X06/0342/B	GRUPPO S LAB SRL	C	FI	SI	0	0	0	2	**2**	0,0503	0,05	0,1	0	**0,15**	**2,3**	1.734,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
310	X06/0354/E	SIMECON S.R.L.	C	LC	SI	0	0	0	2	**2**	0,05	0,05	0	0	**0,1**	**2,2**	1.150,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
311	X06/0394/A	TRIDENT MEDIALIFE SRL	S	MI	SI	0	0	0	2	**2**	0,1	0	0	0	**0,1**	**2,2**	1.995,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
312	X06/0072/B	EUROCOMPOST SRL	S	CE	SI	0	0	0	2	**2**	0,073966667	0	0	0	**0,073966667**	**2,147933333**	1.727,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
313	X06/0386/C	GEAT S.P.A.	S	RN	SI	0	0	2	0	**2**	0,066666667	0	0	0	**0,066666667**	**2,133333333**	2.900,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
314	X06/0157/D	CURTI SRL	S	LC	NO	0	0	0	2	**2**	0,055666667	0	0	0	**0,055666667**	**2,111333333**	1.024,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
315	X06/0376/C	C.E C. CARPENTERIE SRL	S	AR	SI	0	0	0	2	**2**	0,052866667	0	0	0	**0,052866667**	**2,105733333**	1.764,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
316	X06/0003/C	FREE MIND COMPUTERTEK SRL	S	CE	SI	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	1.294,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
317	X06/0027/E	ITACO SRL	S	RM	NO	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	1.300,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
318	X06/0099/A	IRON FIST SRL	S	BN	SI	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	1.839,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
																		(migliaia di euro)	
319	X06/0179/E	SINTER SUD SRL	S	BN	SI	0	0	2	0	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	2.980,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
320	X06/0195/C	NASTRIFICIO BARIG DI RIGGIO CLAUDIO & C. SAS	C	FI	SI	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	1.224,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	
321	X06/0347/B	PECOPLAST S.R.L.	S	SA	SI	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**	1.804,000	Non agevolabile per esaurimento fondi	

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto 28 settembre 2005, dei soggetti e dei programmi ritenuti ammissibili.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del punteggio attribuito nella colonna Q, risultante dalla somma dei punti conseguiti di cui alla colonna K (somma delle colonne G, H, I e J) incrementata del totale delle maggiorazioni percentuali di cui alla colonna P (somma delle colonne K, L, M, N ed O).

Nell'allegato 1 (graduatoria) sono riportati i seguenti dati:

colonna A: il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria;

colonna B: il numero di progetto riferito alla domanda di agevolazioni;

colonna C: il nome dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;

colonna D: indicazione di domanda presentata da singolo proponente (S) o congiuntamente ad altri soggetti (C);

colonna E: la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva relativa al programma;

colonna F: progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di processo»;

colonna G : progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di prodotto» che in termini di originalità e complessità progettuale dell'innovazione, risulti allineata allo stato dell'arte della ricerca mondiale del settore (punti 8); ovvero novità in relazione allo sviluppo del settore di riferimento (punti 4);

colonna H: nel caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d. «ecoprogettazione» - punti 2);

colonna I: progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente (punti 4); qualora i brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda (punti 2);

colonna J: progetto per la cui realizzazione è previsto un prevalente utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili, rispetto ai costi per la voce «prestazioni di terzi» al netto delle collaborazioni con università e/o enti pubblici di ricerca,(punti 2);

colonna K: totale dei punteggi

colonna L: (maggiorazione degli indicatori): dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a enti pubblici di ricerca o università per un importo non inferiore al 10% e fino ad un massimo del 30% dei costi previsti del programma di sviluppo precompetitivo;

colonna M: (maggiorazione degli indicatori): 5% per i programmi presentati da centri di ricerca privati o da consorzi e società consortili, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto 16 giugno 2005;

colonna N: (maggiorazione degli indicatori): 10% per i programmi presentati congiuntamente con università o enti pubblici di ricerca;

colonna O: (maggiorazione degli indicatori): 10% per i programmi presentati da impresa in fase di awio (start up) nata da Universita, enti pubblici di ricerca, (c.d. «spin off"), intendendosi l'impresa costituita, da non più di tre anni solari precedenti la data di

presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di universita e/o enti pubblici di ricerca;

colonna P: totale delle maggiorazioni;

colonna Q: totale punteggio attribuito;

colonna R: costo totale previsto per ciascuna iniziativa (migliaia di euro);

colonna S: agevolazione massima concedibile per ciascun programma, (finanziamento agevolato e contributo) (migliaia di euro);

colonna T: sommatoria delle agevolazioni massime concedibili sulla base delle disponibilità previste dall'art. 1, comma 2, del del decreto 28 settembre 2005, derivanti da risorse nazionali F.I.T. (Fondo innovazione tecnologica) (migliaia di euro).

L'ammontare dell'agevolazione effettivamente concedibile sarà valutato successivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto.

L'iniziativa di cui alla posizione n. 43 potrà essere agevolata, parzialmente o totalmente, sulla base delle risorse previste dal decreto 28 settembre 2005 e di quelle che dovessero rendersi disponibili a seguito di eventuali economie.

06A11533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione F.S. all'aeroporto - Tratta Stesicoro-aeroporto (Deliberazione n. 111/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato

e dispone che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo, tra l'altro, il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti ed in particolare:

la delibera 21 dicembre 1995, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/1993), con la quale questo Comitato ha approvato, tra gli altri, l'intervento della Ferrovia Circumetnea-Catania denominato «Potenziamento tratta metropolitana Borgo-Nesima, Stesicoro-Giovanni XXIII e deposito», del costo di 139,443 milioni di euro (270 miliardi di lire), finanziandolo al 100% con l'assegnazione di una quota annua di 24,825 milioni di euro (48,068 miliardi di lire) a valere sui limiti d'impegno di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992;

la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale, nel contesto di una ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni e a seguito delle variazioni del saggio di interesse nel frattempo intervenute, alla suddetta opera viene assegnata una quota di limite d'impegno di 21,238 milioni di euro a valere sulla citata legge n. 211/1992, quota suscettibile di sviluppare un volume d'investimenti pari all'intero costo di 139,443 milioni di euro sopra richiamato;

la delibera 2 dicembre 2005, n. 129 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, tra gli altri, la rimodulazione dell'intervento sopra citato, riducendo la somma da destinare alla realizzazione del primo stralcio del deposito-officina di Paternò e prevedendo l'utilizzo delle risorse così liberate per la realizzazione del «completamento delle opere civili sulla tratta Galatea-Giovanni XXIII», tratta destinataria di finanziamenti imputati su diversa normativa, rivelatisi insufficienti in sede di progettazione esecutiva, la cui completa realizzazione è essenziale in quanto interna alle tratte finanziate a carico della citata legge n. 211/1992;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Nodo di Catania» per un costo complessivo di 516,457 milioni di euro e che indica nell'allegato 2, quale parte di sottosistemi infrastrutturali il cui insieme rappresenta la griglia di priorità delle reti infrastrutturali, il «Nodo integrato di Catania e stazione ferroviaria, compreso completamento Circumetnea»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma, a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato, venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3259 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2002), con la quale il sindaco di Catania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità e vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2005, n. 3457 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190/2005), con la quale il suddetto Sindaco è stato confermato nella carica, sino al 30 aprile 2006, al fine di provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi previsti;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del «prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione F.S. all'aeroporto, tratta Stesicoro-aeroporto», relazione di cui copia aggiornata viene consegnata in seduta;

Considerato che l'intervento non è citato nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Siciliana, sottoscritta il 14 ottobre 2003;

Considerato che il CUP assegnato all'intervento stesso è C31J06000000001;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con la delibera adottata in data odierna, n. 75, si è proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Ritenuto che il ricorso alle disposizioni derogatorie del decreto legislativo n. 190/2002 — come integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 — sia proponibile, trattandosi di opera che, come meglio specificato nella «presa d'atto», presenta carattere di urgenza, rientrando nel piano degli interventi diretti a contrastare l'emergenza ambientale di cui alle richiamate ordinanze;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che — nel formulare le definitive proposte di assegnazione delle risorse ex art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 considerate allocabili da questo Comitato — indica in 90 Milioni di euro, in termini di volume di investimento, l'importo da destinare alla rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che il progetto definitivo in esame fa parte di un più complesso sistema infrastrutturale, la cui programmazione include il potenziamento e la trasformazione dell'attuale linea della ferrovia circumetnea da linea ferroviaria a scartamento ridotto in linea a scartamento ordinario ed elettrificata;

che il programma cui è riconducibile il progetto si può suddividere sostanzialmente in due componenti principali: la prima, sottoposta a questo Comitato, concernente la realizzazione di una rete metropolitana nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e nell'ambito territoriale suburbano fino ad Adrano, la seconda concernente l'ammodernamento di tutte le tratte comprese nella restante parte dell'attuale tracciato ferroviario attorno all'Etna, tra Adrano e Riposto;

che per la realizzazione del suddetto programma sono state individuate le seguenti cinque distinte fasi attuative:

prima fase: realizzazione ed ammodernamento della tratta aeroporto-Adrano;

seconda fase: ammodernamento della tratta Adrano-Randazzo;

terza fase: recupero e gestione della tratta Alcantara-Randazzo;

quarta fase: ammodernamento della tratta Randazzo-Riposto;

quinta fase: chiusura dell'anello ferroviario attorno all'Etna attraverso la rete di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.);

che in particolare nella prima fase è prevista la realizzazione di una linea ferroviaria con caratteristiche di metropolitana e dell'estensione complessiva di oltre 44 km, che collegherà l'aeroporto con la città di Catania e con tutti i principali centri del versante sud-occidentale della fascia pedemontana etnea (Misterbianco, Belpasso, Paternò, S. Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano);

che l'intervento di cui alla suddetta prima fase si articola nelle seguenti due tratte:

dalla stazione FS Catania centrale (localizzata in piazza Giovanni XXIII) all'abitato di Adrano, utilizzando prevalentemente l'attuale tracciato della Ferrovia Circumetnea, che nella tratta Borgo-Galatea-Porto è già in esercizio;

dalla stazione Giovanni XXIIII fino all'aeroporto Fontanarossa, con attraversamento del centro urbano di Catania e della periferia sud-ovest della città, a servizio, quindi, anche dei quartieri popolari Villaggio S. Agata e Librino;

che in particolare il progetto della tratta Stesicoro-aeroporto, collocata nell'ambito dell'itinerario Giovanni XXIII-aeroporto sopra indicato, prevede l'ampliamento dell'attuale tratta di metropolitana della Ferrovia Circumetnea, in parte in esercizio ed in parte in corso di realizzazione o di prossima realizzazione, il che consentirà di ridurre le urgenti problematiche di squilibrio territoriale esistenti nell'area metropolitana catanese e contribuirà anche al miglioramento della qualità dell'ambiente;

che la suddetta tratta avrà una lunghezza complessiva di 6.754 m e che, a partire dalla stazione di Stesicoro, da realizzare nell'ambito della tratta Giovanni XXIII-Stesicoro, si svilupperà lungo le otto stazioni di S. Domenico, Vittorio Emanuele, Palestro, San Leone, Verrazzano, Librino, S. M. Goretti e aeroporto;

che le caratteristiche costruttive della tratta in esame, analogamente a quelle delle tratte realizzate o in costruzione, sono quelle delle linee ferroviarie a doppio binario con scartamento ordinario e trazione elettrica a 3 kV in corrente continua, tensione che, per quanto inusuale per le linee metropolitane, che adottano tensioni minori, è legata all'obiettivo di far proseguire la metropolitana di Catania in ambito extraurbano con le caratteristiche di una ferrovia e di consentire ai mezzi della Ferrovia Circumetnea il futuro utilizzo della rete di RFI S.p.a.;

che l'analisi della domanda relativa ai traffici deviati e generati in seguito al completamento dell'intervento proposto, valutata come differenziale tra la situazione in atto e quella in presenza di intervento, ha evidenziato un totale annuo stimato di oltre 60 milioni di europasseggeri trasportati dal sistema metropolitano proposto, totale costituito, in valori arrotondati, da quasi 29 milioni di passeggeri/anno provenienti dagli automezzi privati, oltre 20 milioni di passeggeri/anno provenienti dai mezzi di trasporto collettivo, circa 11 milioni di passeggeri/anno generati nell'area metropolitana servita dalla ferrovia;

che all'interno del predetto progetto della tratta Stesicoro-aeroporto è stato individuato il lotto funzionale Stesicoro-Vittorio Emanuele, lungo 1.318 m circa e comprendente le due stazioni S. Domenico e Vittorio Emanuele, lotto che sarà realizzato interamente in galleria naturale, con un andamento planimetrico studiato per evitare, nei limiti del possibile, ogni tipo di interferenza con strutture e servizi esistenti nel sottosuolo e con eventuali parti del sottosuolo di particolare importanza ambientale ed archeologica;

che la realizzazione del predetto lotto consentirà di collegare la rete metropolitana in esercizio e/o in corso di realizzazione con un'ampia zona del centro urbano di Catania dove sono localizzati i principali poli attrattori urbani, implementando così la potenzialità, in termini di domanda di trasporto, dell'intera rete urbana ed extraurbana della Ferrovia Circumetnea;

che il progetto della tratta Stesicoro-aeroporto, ai sensi dell'ordinanza richiamata in premessa, è stato approvato il 28 dicembre 2004 con provvedimento n. 35/SIND del sindaco in qualità di Commissario delegato, rientrando nel piano degli interventi predisposti per fronteggiare l'emergenza traffico nella città di Catania;

che è stata data notizia dell'avvio del procedimento espropriativo con avviso pubblicato sull'albo pretorio e sui quotidiani «La Sicilia» e «La Stampa» del 21 novembre 2005, senza che siano pervenute osservazioni od opposizioni;

che con nota 29 novembre 2005, n. 11996/05, integrata dalla nota 20 dicembre 2005, n. 13176/05, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

che con nota 30 novembre 2005, n. 40871, il Genio civile di Catania, interpellato per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ha espresso parere favorevole;

che con nota 13 dicembre 2005, n. 9375 — integrata con nota 15 febbraio 2006, n. 1304 — il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso alla competente «struttura tecnica di missione» del Ministero stesso il progetto definitivo del «prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione F.S. all'aeroporto tratta Stesicoro-aeroporto»;

che il progetto è stato trasmesso, altresì, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste e che l'Ispettorato stesso, con nota 17 gennaio 2006, n. 833, ha dichiarato di non doversi esprimere, in quanto l'opera interessa terreni estranei alle finalità del regime vincolistico di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

che, relativamente alla compatibilità ambientale dell'opera, la Regione - Assessorato regionale territorio e ambiente, con nota 23 gennaio 2006, n. 4636, ha ritenuto di non assoggettare il progetto alla procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recepito con l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed ha espresso parere con prescrizioni;

che la Conferenza di servizi, apertasi il 9 marzo 2006 con la partecipazione dei soggetti interessati, si è chiusa il successivo 29 marzo con la ricezione dei pareri delle Amministrazioni ed Enti competenti;

che con nota 16 marzo 2006, n. DG BAP/S02/34.19.04/5278/2006, il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha comunicato di non avere competenze in materia;

che con nota 18 marzo 2006, n. 2332, la suddetta Gestione Governativa ha trasmesso una nuova versione del progetto dalla quale — a seguito di perplessità formulate dalla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di formulazione del parere tecnico-economico — è stata stralciata la previsione della marcia automatica dei treni e che su tale versione, con nota 28 marzo 2006, n. 3193 R.U., la suddetta Direzione generale ha espresso un parere preliminare di ammissibilità, riservandosi di esprimere successivamente un parere definitivo sugli aspetti di dettaglio allorché saranno disponibili successivi livelli di progettazione;

che con nota 21 marzo 2006, n. 112-1° VII, la provincia regionale di Catania ha espresso il proprio parere positivo;

che in merito alle eventuali interferenze con i sottoservizi da essi gestiti, gli uffici competenti del comune di Catania hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni;

che gli altri soggetti gestori delle interferenze hanno comunicato il proprio parere in merito al progetto, rilevando in taluni casi la necessità di verifiche in sede di progettazione esecutiva;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto attuatore, come esposto, è la Gestione commissariale governativa Ferrovia Circumetnea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi complessivi per l'ultimazione della tratta Stesicoro-aeroporto, inclusi quelli per la redazione delle ulteriori progettazioni e per la gara, nonché quelli per la messa in esercizio, sono stimati in 78 mesi, di cui 60 per la fase di realizzazione;

sotto l'aspetto finanziario:

che il progetto originario della tratta Stesicoro-aeroporto presentava un costo di 465 milioni di euro, IVA inclusa;

che il progetto — rielaborato a seguito della suddetta modifica concernente lo stralcio della marcia automatica — ha presentato un minor costo complessivo di 425 milioni di euro, così articolato:

TIPOLOGIA	Importo (euro)
opere civili ed impianti connessi	265.572.172,31
impianti ferroviari e tecnologie	76.112.462,16
oneri per la sicurezza (compresi nei lavori da non sottoporre a ribasso) 14.517.489,74	
somme a disposizione (per deviazioni pubblici servizi, evenienze archeologiche, spese tecniche, per progettazione, direzione lavori e collaudi,imprevisti, etc.)	44.710.101,55
I.V.A.	38.605.263,98
TOTALE . . .	425.000.000,00

che, data la tipologia dell'opera, per la redazione del computo dei lavori in argomento sono state utilizzate le tariffe dei prezzi editi dall'Ente FS (Ferrovie dello Stato), complete di avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive, mentre per le lavorazioni e i materiali non previsti nelle suddette tariffe sono stati utilizzati i prezzi unitari derivati da progetti precedentemente approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono stati elaborati, altresì, nuovi prezzi unitari, prendendo a riferimento i prezzi derivanti da indagini di mercato o da interventi similari realizzati in altri appalti precedenti o da altri enti appaltanti;

che il costo del primo lotto funzionale Stesicoro-Vittorio Emanuele, IVA inclusa, è articolato come segue:

TIPOLOGIA	Importo (euro)
opere civili ed impianti connessi	50.958.228,47
impianti ferroviari e tecnologie	18.015.903,80
oneri per la sicurezza (compresi nei lavori da non sottoporre a ribasso) 2.870.913,45	
somme a disposizione (per deviazioni pubblici servizi, evenienze archeologiche, spese tecniche, per progettazione, direzione lavori e collaudi, imprevisti, etc.)	12.571.557,97
I.V.A.	8.454.309,76
TOTALE . . .	90.000.000,00

che il contributo di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'assegnazione a carico delle risorse della legge n. 166/2002 vale a soddisfare il finanziamento del primo lotto funzionale Stesicoro-Vittorio Emanuele;

che il piano economico-finanziario evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione dell'opera, ma sottolinea la scarsa redditività della gestione stessa, ponendo l'accento sulla funzione sociale del trasporto pubblico locale e richiamando i principi normativi per la copertura dei costi d'esercizio;

che in particolare, a fronte di una durata di vita economica dell'investimento di 35 anni e una durata di vita utile dell'infrastruttura per lo svolgimento del servizio di trasporto di 30 anni e ipotizzando l'applicazione di una tariffa pari a quella attualmente in vigore sulla tratta in esercizio, il VAN dell'investimento risulta di –25,19 con il sostegno del contributo pubblico e di –451,89 senza contributo pubblico;

che il piano pone dunque il costo dell'infrastruttura, pari al citato importo di 425 milioni di euro, a carico delle risorse recate dalla legge n. 166/2002, mentre il costo delle 22 unità di trazione necessarie a garantire l'avvio dell'esercizio, pari a 84,700 milioni di euro (IVA inclusa), è coperto con ricorso ad «altri contributi pubblici»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di approvare, ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto definitivo del «prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione F.S. all'aeroporto - tratta Stesicoro-aeroporto» e di attribuire all'opera, per la realizzazione del lotto funzionale Stesicoro-Vittorio Emanuele, un finanziamento di 90 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti e a valere sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'approvazione del vincolo preordinato all'espropriazione e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione F.S. all'aeroporto - tratta Stesicoro-aeroporto».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'approvazione stessa è peraltro subordinata alla stipula di un atto integrativo all'Intesa generale quadro citata in premessa, che includa esplicitamente nell'Intesa medesima il completamento della ferrovia circumetnea: entro trenta giorni da detta stipula il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad inviare copia dell'atto integrativo alla Segreteria di questo Comitato.

1.2. L'importo di 425 milioni di euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come quantificato, a seguito dello stralcio della marcia automatica, nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte in fase di redazione del progetto esecutivo.

1.4. È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo da IN.01 a IN.08.

1.5. Il piano particellare di esproprio è contenuto negli elaborati di progetto R1 ES e R2 ES, nonché negli elaborati da 01 ES a 06 ES.

2. *Concessione contributo.*

2.1. Per la realizzazione del primo lotto funzionale Stesicoro-Vittorio Emanuele è assegnato un contributo di 8,046 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 90 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione dell'intervento, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.2. L'efficacia della presente disposizione resta subordinata al perfezionamento dell'Intesa nei termini di cui al precedente punto 1.1 ed alla prevista trasmissione dell'atto integrativo alla Segreteria di questo Comitato.

3. *Altre disposizioni.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato, nonché sull'ottemperanza alle ulteriori prescrizioni previste nell'allegato stesso.

Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara dovrà contenere apposita clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga, a carico dell'impresa aggiudicataria, adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto ai sensi della delibera n. 24/2004 va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 367

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera.

Si riportano di seguito le prescrizioni da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento.

1.1. *Prescrizioni di carattere tecnico.*

È necessario che la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esprima il proprio parere sugli aspetti di competenza nelle fasi successive di progettazione;

si dovrà verificare, in sede di redazione del progetto esecutivo, anche con indagini locali, l'effettiva localizzazione delle reti dei sottoservizi interessate;

si dovrà assicurare un congruo numero di parcheggi scambiatori a servizio delle varie stazioni, onde consentire l'utilizzo sinergico del mezzo privato con il servizio pubblico in oggetto;

trattandosi di opera ricadente in zona fortemente urbanizzata, si reputa necessario che, in fase di esercizio, sia adottato un armamento tale da ridurre al minimo i livelli di rumore e vibrazioni.

1.2. *Prescrizioni di carattere ambientale.*

Le pensiline all'uscita delle scale dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Nelle aree vincolate solo paesaggisticamente, gli ascensori, dove fuoriescono all'esterno, dovranno essere realizzati con strutture leggere e di basso impatto, da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

in fase di cantiere si dovrà procedere all'analisi dei materiali provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni per effettuare un razionale smistamento degli stessi, destinandoli, anzitutto, al riutilizzo in ambito di cantiere o alla vendita, con riferimento al materiale pregiato, ovvero destinandoli, quale contributo al miglioramento ambientale, alla riqualificazione di aree degradate o cave dimesse, da individuare previa presentazione di apposito progetto presso il competente Assessorato regionale territorio e ambiente prima dell'inizio dei lavori. Soltanto qualora le precedenti ipotesi risultassero inattuabili, i materiali di scarto potranno essere destinati al conferimento presso pubbliche discariche regolarmente autorizzate di cui si dovranno rendere note preventivamente sia le ubicazioni che le capacità ricettive;

durante i lavori di realizzazione della galleria si dovrà verificare puntualmente e scrupolosamente la stabilità del terreno, ponendo particolare attenzione a garantire condizioni di sicurezza nella definizione della sezione di progetto e delle modalità di avanzamento che, caso per caso, andranno determinate con l'utilizzo di eventuali interventi di consolidamento e pre-sostegno;

lungo la linea di costruzione si dovrà procedere ad un costante controllo per l'adeguamento delle misure mitigative atte a limitare l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di polveri ed altri materiali, nonché procedere al controllo della rumorosità e delle vibrazioni dei mezzi meccanici da utilizzare, provvedendo affinché non vengano superati i livelli di tollerabilità previsti dalle norme vigenti in materia;

dovrà essere previsto un attento monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico in corrispondenza delle eventuali sottostazioni elettriche previste;

preventivamente all'inizio dei lavori, si dovrà concordare con il comune di Catania un calendario programmatico degli stessi, da rendere noto ai cittadini, per consentire la pianificazione del traffico urbano soprattutto nelle aree del centro storico;

particolare cura dovrà essere rivolta alla sistemazione delle aree utilizzate per i cantieri che, a lavori ultimati, dovranno essere sgombrate e ripristinate allo stato antecedente all'inizio dei lavori provvedendo, ove necessario, ad una riqualificazione ambientale soprattutto delle aree periferiche degradate;

dovranno essere adottati interventi di prevenzione e/o mitigazione nei confronti delle eventuali interferenze con le testimonianze delle strutture insediative antiche. In particolare dovranno essere sottoposte a stretta sorveglianza anche le aree a basso rischio, mentre gli interventi previsti per la costruzione delle strutture di superficie delle stazioni urbane, con particolare attenzione per la stazione San Domenico, saranno monitorati applicando la cosiddetta «archeologia preventiva», recentemente codificata dal decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio, di durata almeno semestrale, costituito da una fase *ante operam* che individui i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico/vibrazionale delle zone di cantiere, nonché monitorizzi i livelli della falda freatica e il relativo grado di inquinamento, e da una successiva fase in opera che controlli i livelli di inquinamento delle componenti in precedenza individuati onde consentire un rapido adeguamento delle condizioni di lavoro all'effettivo livello di inquinamento misurato. Infine dovrà svolgersi una campagna di monitoraggio, da effettuarsi in periodo di esercizio di durata non inferiore a sei mesi, attraverso la quale verificare la compatibilità con i limiti di tollerabilità previsti dalle vigenti norme;

attraverso una campagna mirata di rilevazioni, dovranno essere accertati i livelli di emissione acustiche e vibratorie dovute al transito ferroviario per verificare la compatibilità con i limiti di tollerabilità previsti dalla vigente normativa: è ben ovvio che tali limiti dovranno essere resi più stringenti nelle vicinanze dei ricettori sensibili, sì da permettere uno svolgimento non eccessivamente disturbato delle normali attività umane. In particolare il livello di vibrazioni lungo l'intero percorso dovrà essere non superiore ai 70 dB previsti dalle attuali norme per le aree critiche; andranno altresì predisposti interventi di controllo dell'inquinamento elettromagnetico.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni

(trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A11752

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dello sportello telematico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. UP GE/0004041/06 in data 5 dicembre 2006 con la quale l'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato che le procedure di Sportello Telematico dell'automobilista non saranno disponibili, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali CED DTT, per l'intera giornata lavorativa del 7 dicembre 2006;

Vista la nota prot. n. 2702/2006 del 5 dicembre 2006 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato il citato irregolare funzionamento dello sportello P.R.A. di Genova il 7 dicembre 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del suddetto sportello telematico dell'Ufficio provinciale dell'ACI Genova - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 7 dicemnre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A11692

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del PRA di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico - di Savona nel giorno 7 dicembre 2006 per l'intera giornata, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato - con nota n. 1371 del 5 dicembre 2006, la chiusura al pubblico il giorno 7 dicembre 2006 per l'intera giornata, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 2698/2006 del 5 dicembre 2006 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A11693

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. il giorno 7 dicembre 2006.

Motivazione.

Con nota prot. 1929/PRA del 5 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. ha preannunciato l'irregolare funzionamento degli uffici il giorno 7 dicembre 2006, per lavori di manutenzione straordinaria del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2142/2006 del 6 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A11694

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Gorizia dell'A.C.I. il giorno 7 dicembre 2006.

Motivazione.

Con nota prot. 3826/PRA del 5 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Gorizia dell'A.C.I. ha preannunciato l'irregolare funzionamento degli uffici il giorno 7 dicembre 2006, per lavori di manutenzione straordinaria del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2139/2006 del 6 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A11695

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. il giorno 7 dicembre 2006.

Motivazione.

Con nota prot. 2377/PRA del 5 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha preannunciato l'irregolare funzionamento degli uffici il giorno 7 dicembre 2006, per lavori di manutenzione straordinaria del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2145/2006 del 6 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A11696

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Canicattì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Canicattì nei giorni 21 novembre 2006, 22 novembre 2006 e 23 novembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Canicattì con note del 23 novembre 2006, 24 novembre 2006 e 30 novembre 2006, lo stesso, a causa di un guasto alla linea telefonica esterna che ha impedito l'attivazione del collegamento con il sistema centrale, nei giorni 21 novembre 2006, 22 novembre 2006 e, sino alle ore 14.30, 23 novembre 2006 non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (Art. 4, Art. 7 - comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. l0 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 12 dicembre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A11845

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 19 dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Potenza.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 40342 del 16 dicembre 2005 della Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Potenza;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Ravvisata la necessità, per una migliore organizzazione degli uffici, di trasferire le Sezioni operative territoriali di Matera e di Ferrandina dalle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Taranto a quelle dell'istituendo Ufficio delle dogane di Potenza;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Potenza

A far data dal 28 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Potenza, dipendente dalla Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la Sezione operativa territoriale di Potenza.

Dalla medesima data, le sezioni operative territoriali di Matera e di Ferrandina passano dalle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Taranto a quelle dell'Ufficio delle dogane di Potenza.

L'Ufficio delle dogane di Potenza, che comprende le Sezioni di cui al comma 3, ha competenza territoriale sulle province della regione Basilicata.

L'Ufficio delle dogane di Potenza assume le competenze dell'Ufficio delle dogane di Foggia, relativamente alla provincia di Potenza, dell'Ufficio delle dogane di Taranto, relativamente alla provincia di Matera, e della soppressa Sezione operativa territoriale di Potenza.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Potenza vengono attribuite le competenze del direttore dell'Ufficio delle dogane di Foggia, relativamente alla provincia di Potenza, e quelle del direttore dell'Ufficio delle dogane di Taranto, relativamente alla provincia di Matera.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Potenza è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Potenza assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 3.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A11751

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 20 novembre 2006, prot. 49473, con la quale è stata comunicata che per il giorno 20 novembre 2006, c'è stato un mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Roma dovuto per uno stato di agitazione del personale a seguito dell'assemblea nazionale indetta da tutte e organizzazioni sindacali creando disagi ai servizi della sala visura-catasto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 20 novembre 2006, mancato funzionamento

della Sala visura catasto e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A11774

DETERMINAZIONE 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo - Ufficio servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 20 novembre 2006, prot. 9240, con la quale è stata comunicata che per il giorno 20 novembre 2006, c'è stato un mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Viterbo a causa di una assemblea del personale, dalle ore 10,00 protratta fino alla chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare indetta da tutte le organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 20 novembre 2006, mancato funzionamento

dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A11775

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 novembre 2006.

Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza. (Deliberazione n. 664/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 novembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere *h - n)*, e commi 20, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 3, e commi 31 e 32;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 13, 70, 71, 79 e 98;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 50 ss.;

Vista la delibera n. 179/03/CSP del 4 agosto 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 418/06/CONS del 28 giugno 2006, con la quale è stato adottato uno schema di regolamento, concernente le disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, sottoposto a procedura di consultazione pubblica;

Viste le note con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone N.V., H3G S.p.A, Tiscali Italia S.r.L., Tele 2 Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., nonché l'Unione nazionale dei consumatori hanno fatto pervenire i relativi contributi e le osservazioni in ordine allo schema di regolamento di cui alla delibera n. 418/06/CONS;

Udite le società Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 22 settembre 2006;

Viste le proposte e le osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori sui temi oggetto del presente regolamento nel corso dell'audizione periodica del 23 ottobre 2006 e la conseguente decisione adottata

dal consiglio dell'Autorità di dare immediata attuazione ad un piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori ed utenti finali;

Considerata l'opportunità, a fronte dell'ingente mole di segnalazioni riguardanti la fornitura di servizi, anche supplementari, e beni non richiesti, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza di adottare il presente provvedimento al fine di stabilire le procedure corrette e trasparenti da seguire, per la conclusione dei contratti, anche mediante telefono e conferma per iscritto, per soddisfare pienamente le esigenze di tutela dell'utenza;

Ritenuto, pertanto, necessario dettare specifiche disposizioni attuative concernenti il divieto di fornitura di beni o di attivazione/disattivazione di servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente;

Ritenuto, inoltre, opportuno applicare le disposizioni in questione agli utenti finali, ai quali, ai sensi delle norme del codice delle comunicazioni elettroniche, possono essere estese le medesime tutele previste per i consumatori;

Ritenuto necessario prevedere espressamente l'obbligo dell'addetto di comunicare, in caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica, oltre al proprio nome ed al cognome, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata da parte del titolare dell'utenza, il numero assegnato alla relativa pratica, e di fornire opportuna informativa, inclusa quella di cui all'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Ritenuto che, in caso di utilizzo di comunicazioni telefoniche, per soddisfare l'esigenza di certezza in ordine all'effettiva conclusione del contratto, il consenso informato del titolare dell'utenza possa risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica e debba altresì pervenire al recapito dell'utente uno specifico modulo di conferma, al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto;

Considerato che l'utilizzo di pratiche commerciali scorrette ha dato luogo a una serie di disservizi e disagi agli utenti e che, a fronte del mancato pagamento, anche per servizi supplementari, delle fatture oggetto di contestazione, sono state poste in essere cessazioni di servizi, anche diversi dal servizio universale, e sospensioni di linee;

Ritenuto, pertanto, opportuno estendere come requisito generale le disposizioni previste in materia di sospensione del servizio universale dall'allegato 4, parte A, del codice delle comunicazioni elettroniche;

Considerato che, in caso di controversie tra operatori e utenti in merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche, si applicano le procedure previste dalla delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno stabilire gli elementi probatori che l'operatore dovrà addurre, anche a scanso delle sanzioni previste dall'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, in presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste;

Considerato che l'Autorità si riserva di valutare periodicamente gli effetti del presente provvedimento, anche tenendo conto delle segnalazioni dei consumatori, degli utenti e delle loro associazioni, e di adottare eventuali ulteriori misure per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e utenti nei loro rapporti con i fornitori, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 13 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Viste le risultanze istruttorie e la relazione illustrativa presentate dalle strutture competenti;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta il regolamento concernente le disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 novembre 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI-MAGRI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «utente», l'utente finale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *pp)*, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, nonché il consumatore come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *j)*, del medesimo decreto legislativo;

c) «operatore», l'impresa che fornisce beni e servizi di comunicazione elettronica anche ove ai fini della conclusione del contratto e nell'attività di informazione e di assistenza si avvalga di intermediari che agiscono in suo nome o per suo conto;

d) «Codice del consumo», il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) «Codice», il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice e di cui all'art. 50 del Codice del consumo.

Art. 2.

Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica

1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l'operatore fornisce all'utente tutte le informazioni di cui all'art. 52 del Codice di consumo e le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell'art. 70 del Codice.

2. L'operatore fornisce altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione al contratto che l'utente si accinge a concludere.

3. In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l'addetto dipendente dall'operatore, o da società esterna da quest'ultimo incaricata, deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l'addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell'utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l'addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

5. La volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell'utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione, sempre che l'operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.

6. Prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all'art. 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l'operatore comunica al titolare dell'utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 57 del Codice del consumo.

7. L'operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell'utenza il documento contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare dell'utenza telefonica, a condizione che il medesimo documento:

a) sia inviato per la sottoscrizione al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica;

b) contenga tutte le informazioni prescritte dal comma 6.

8. La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 16, del Codice. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.

9. Le delibere concernenti singoli servizi di comunicazione elettronica potranno stabilire una disciplina differenziata ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, l'applicazione del presente regolamento.

Art. 3.

Fornitura di prestazioni non richieste

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso.

2. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.

Art. 4.

Mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni elettroniche

1. In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, oggetto del contratto, l'operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall'allegato 4, Parte A, del Codice e comunque nel rispetto delle misure adottate dall'Autorità ai sensi di tale allegato.

2. L'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore in merito all'addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L'utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione. Restano ferme le conseguenze previste in conformità alla legge per il ritardato pagamento delle somme che all'esito dovessero risultare dovute.

3. La sospensione del servizio in violazione del presente articolo determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice.

Art. 5.

Esercizio del diritto di recesso

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, l'utente è informato con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto, e del suo diritto di recedere senza penali all'atto della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali, qualora non accetti le nuove condizioni.

2. L'utente ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dal comma 7.

3. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 2, di una comunicazione scritta al recapito dell'operatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di cui al comma 2 o quello stabilito dal contratto, se maggiore. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 2, della merce ricevuta.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell'utente ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 2 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

5. Nel caso in cui l'operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all'art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all'art. 52, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del Codice di consumo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell'utente, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui l'operatore fornisca un'informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

7. Resta fermo il diritto dell'utente di esercitare in ogni tempo il recesso senza penali ove sussista l'oggettiva impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.

8. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

9. L'operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si applicano gli articoli 66 e 67 del Codice del consumo in materia di effetti e di ulteriori obbligazioni delle parti conseguenti al recesso.

10. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice. La violazione delle disposizioni di cui al comma 9 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 11, del Codice.

Art. 6.

Controversie

1. Le controversie tra operatori e utenti in merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche sono risolte ai sensi della delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l'operatore può fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di aver adempiuto gli obblighi di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7. L'utente può comunque provare con ogni mezzo la mancata conclusione del contratto.

Art. 7.

Vigilanza e sanzioni

1. In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l'operatore è ammesso dall'Autorità a dimostrarne l'infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7.

2. Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente delibera si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997 e dall'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.

06A11699

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 15 dicembre 2006.

Trasferimento del combustibile irraggiato dall'impianto EUREX al deposito Avogadro.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito «Commissario delegato») e dotato dei poteri necessari per realizzare tale finalità, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi, autorizzando anche la deroga ad alcune norme di legge e di regolamento, nonché a disposizioni di provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2006;

Considerato che la SOGIN — la quale con atto sottoscritto il 30 marzo 2006 ha definitivamente ricevuto in gestione dall'ENEA l'impianto EUREX ubicato nel sito di Saluggia (Vercelli), onde procedere al suo smantellamento — ha rilevato e tempestivamente segnalato all'APAT perdite di acqua debolmente contaminata all'esterno della piscina che in tale impianto ospita circa 2 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato;

Considerato che la SOGIN ha recentemente ampliato, dando anche di ciò tempestiva informazione all'APAT, la rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale presso l'impianto EUREX, con particolare riferimento alla misura di radioattività nell'acqua di falda;

Ritenuto che tali misure di prevenzione valgono a monitorare il riscontrato fenomeno della perdita di acqua dalla suddetta piscina, per ora di modesta rilevanza radiologica ambientale;

Ritenuto, tuttavia, che appare indispensabile provvedere con urgenza ad un radicale intervento di bonifica della anzidetta piscina e che tale intervento non può prescindere dall'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato attualmente ivi stoccato;

Considerato che tra le possibili soluzioni, potrebbe essere scelta quella del trasferimento delle anzidette 2 tonnellate di combustibile irraggiato dalla piscina di EUREX a quella del vicino deposito Avogadro, gestito dalla società Deposito Avogadro S.r.l. del Gruppo FIAT, nella quale sono attualmente già depositate circa 28 tonnellate di altro combustibile irraggiato di analoghe caratteristiche nucleari;

Considerato che la permanenza in Avogadro del combustibile proveniente da EUREX avrebbe carattere di temporaneità, dal momento che da qui esso sarà inviato all'estero nel quadro del contratto già definito dalla SOGIN con la società francese AREVA per il riprocessamento della totalità del rimanente combustibile irraggiato proveniente dalle ex centrali ed impianti nucleari italiani, contratto la cui operatività rientra nell'Accordo intergovernativo sottoscritto in data 24 novembre 2006 dal Ministro dello sviluppo economico italiano e dal suo omologo francese;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 della società Deposito Avogadro al Ministero dello sviluppo economico ed all'APAT relativa alla richiesta di deroga alla prescrizione tecnica di esercizio n. 4 per alloggiare il suddetto combustibile proveniente da EUREX;

Considerato che l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese (nel seguito «Ente Parco») ha a suo tempo formulato il «Piano d'area sistema fascia fluviale fiume Po tratto torinese» (nel seguito «Piano d'Area»), nel quale la specifica «scheda progettuale n. 2» colloca in un unico e specificamente delimitato ambito territoriale («Ambito territoriale compreso tra il Canale Cavour, il Canale Farini e l'asta fluviale della Dora Baltea») sia l'Area ENEA, nella quale è ubicato l'impianto EUREX, sia l'Area Sorin, nella quale è ubicato il deposito Avogadro;

Considerato che la «scheda progettuale» anzidetta oltre che prevedere la «denuclearizzazione del comprensorio ENEA», considera anche, nell'Area Sorin, «il declassamento di Avogadro a deposito di residui radioattivi a bassa attività», previo «trasferimento degli elementi di combustibile in sedi alternative di stoccaggio», escludendo altresì «alcun incremento di attività industriali riguardanti il deposito medesimo»;

Ritenuto che l'eventuale trasferimento del combustibile irraggiato da EUREX ad Avogadro non contrasti con le ricordate prescrizioni del Piano d'Area in ordine all'allontanamento del combustibile, atteso che l'integrale svuotamento della piscina dello stesso Avogadro avrà luogo nel quadro del medesimo citato contratto

di riprocessamento all'estero, che comprende infatti sia le 2 tonnellate di combustibile di EUREX, sia le ulteriori 28 tonnellate già presenti in Avogadro, sia anche le circa 205 tonnellate attualmente depositate nelle piscine delle Centrali di Trino e Caorso;

Considerato altresì che anche con l'arrivo delle 2 tonnellate di combustibile proveniente da EUREX il livello complessivo di radioattività che verrebbe raggiunto in Avogadro risulterebbe notevolmente inferiore a quello che si registrava alla data del 30 maggio 2002 di approvazione delle ricordate prescrizioni del Piano d'Area, ciò in quanto nel successivo periodo 2003-2005, nel quadro di campagne di riprocessamento effettuate in Inghilterra, sono state allontanate dallo stesso Avogadro circa 51 tonnellate di combustibile irraggiato;

Considerato che la giunta esecutiva dell'Ente Parco, con delibera in data 23 novembre 2006, ha deliberato «orientamento favorevole allo svuotamento e alla bonifica della piscina dell'impianto EUREX» e «orientamento non favorevole al trasferimento delle barre di combustibile radioattivo nel deposito Avogadro», considerando tale trasferimento in contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

Considerato che l'orientamento deliberato dall'Ente Parco non favorevole al trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro non può essere condiviso sia in quanto le ragioni di sicurezza e salvaguardia ambientale connesse con la disattivazione della piscina di EUREX sono prevalenti rispetto alle ragioni essenzialmente formali addotte dall'Ente Parco, sia in quanto, come sopra osservato, non sussiste contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;

Ritenuto che il trasferimento di cui trattasi — che è circoscritto all'unico delimitato ambito territoriale definito dall'Ente Parco nel Piano d'Area — da un lato accelera la denuclearizzazione dell'Area ENEA, così come richiesto dallo stesso Ente e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio nell'obiettivo di svuotare integralmente anche la piscina di Avogadro;

Ritenuto altresì che il trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro — avvenendo fra aree contigue e verso un deposito, quale è lo stesso Avogadro, sede di frequenti operazioni di movimentazione di combustile e quindi predisposto allo scopo — si presenta come operazione maggiormente idonea a conseguire l'obiettivo di ridurre urgentemente il rischio connesso alla piscina EUREX, ed allo stesso tempo ad evitare il diffondersi di una situazione di «pericolo percepito»;

Ritenuto infine che il trasferimento del combustibile in Avogadro non comporta alcuna violazione sostanziale delle prescrizioni del citato Piano, atteso che dalle sopra formulate osservazioni si ricava che le condizioni radiologiche determinabili in Avogadro in conseguenza dell'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX risultano più conservative di quelle presenti nello stesso Avogadro all'epoca della approvazione del vigente Piano d'Area;

Considerato che con nota del 10 ottobre 2006, l'Ente Parco ha affermato che «solo una decisione superiore assunta in regime di urgenza e pertanto con i conseguenti atti, può essere considerata sostitutiva, per evidenti motivi di urgenza e pericolo, delle condizioni previste dalla normativa territoriale regionale alla quale il Piano d 'Area dell'area protetta fa riferimento»;

Considerato che l'APAT, per quanto di competenza relativamente agli aspetti di sicurezza della piscina di Avogadro, ha in corso di esame le istanze presentate dagli interessati al fine di ottenere l'autorizzazione all'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX;

Sentita la regione Piemonte che si è espressa con la deliberazione n. 98-4441 del 20 novembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;

Dispone:

Ai fini dell'eventuale immagazzinamento nella piscina del deposito Avogadro del combustibile nucleare irraggiato attualmente stoccato nella piscina dell'impianto EUREX di Saluggia — immagazzinamento per il quale sono in corso di esame le relative istanze di autorizzazione — la SO.G.I.N. S.p.A., quale «Soggetto attuatore» degli interventi di emergenza del Commissario delegato, è fin d'ora autorizzata a trasferire tale combustibile in detto deposito Avogadro, qualora in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

La SOGIN, ottenute le suddette prescritte autorizzazioni, è tenuta, altresì, al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di emergenza per il trasporto approvato dal prefetto di Vercelli ai sensi di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è esecutiva dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A11736

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2006.

Fusione per incorporazione della società Uni One Assicurazioni S.p.a., in Roma, ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2487).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. con sede in Milano, largo Tazio Nuvolari n. 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Uni One Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Aurelia n. 294, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta del 20 luglio 2006 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della società Uni One Assicurazioni S.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 27 luglio 2006 dalle assemblee straordinarie degli azionisti delle società Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. e Uni One Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Roma e Milano in data 31 luglio e 1° agosto 2006;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 23 novembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Uni One Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 18 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% + Trimetoprim 4%».

Estratto provvedimento n. 251 del 21 novembre 2006

Medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20% + TRIMETOPRIM 4%:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102564010;

tanica 1 litro - A.I.C. n. 102564022;

tanica 5 litri - A.I.C. n. 102564034;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102564046.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici Srl - con sede Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana 265 - codice fiscale 00136770401

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione - decreto ministeriale 4 marzo 2005, art. 1, comma 4 concernente la revisione dei medicinali veterinari. È stato valutato lo studio di deplezione residuale del prodotto ai fini della sua esciusione dal processo di revisione.

A seguito dello studio suddetto, la specialità medicinale deve essere posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

tempi di sospensione:

carne: vitelli da latte 30 giorni;

suini 32 giorni;

broilers 8 giorni.

Non somministrare ad animali produttori di uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danilon»

Estratto provvedimento n. 254 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DANILON granulato per somministrazione orale.

Confezioni:

scatola 18 buste - A.I.C. n. 102506019;

scatola 60 buste - A.I.C. n. 102506021.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni 32 - 42 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 43/b «aggiunta dispositivo misurazione/somministrazione che non sia parte integrante del condizionamento primario».

Inserimento validità dopo prima apertura.

Variazione tipo II - modifica SPC.

Si autorizza l'aggiunta di un dispositivo di somministrazione, costituito da un misurino, che non è parte integrante del condizionamento primario e l'inserimento della validità dopo la prima apertura che è la seguente:

validità:

per il prodotto in confezione integra e correttamente conservato: 48 mesi (invariata);

dopo la prima apertura: consumare l'intero contenuto nel corso della stessa terapia.

Si autorizzano inoltre le modifiche al sommario delle caratteristiche del prodotto.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caninsulin»

Estratto provvedimento n. 255 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CANINSULIN nelle confezioni:

10 flaconi da 2,5 ml + 100 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123037;

1 flacone da 2,5 ml + 25 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123049;

1 flacone da 2,5 ml + 10 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123052;

10 flaconi da 2,5 ml + 50 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123064.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.- Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta sito produttivo.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania) per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gifadiet»

Estratto provvedimento n. 256 del 23 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario GIFADIET nella confezione: sacchetto da 70 g - A.I.C. n. 101576015.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in lÈre Avenue 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente: scatola da 10 sacchetti da 70 g - A.I.C. n. 101576027.

È confermata altresì la validità del medicinale veterinario suddetto in confezionamento integro e correttamente conservato pari a 36 mesi, mentre il medicinale deve essere consumato interamente dopo la prima apertura.

L'adeguamento degli stampati della confezione già in commercio (sacchetto da 70 g - A.I.C. n. 101576015), per quanto attiene la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11599

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
R03AC13	formoterolo	60 unità 12 MGC uso respiratorio

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
J01CR02	Amoxicillina+acido aclavulanico	140 ml (80+11,4) MG/ML uso orale

06A11763

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato Teva»

Estratto determinazione n. 361 del 12 dicembre 2006

Medicinale: PAMIDRONATO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma S.r.l. - Viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 0371270141M (in base 10) 13F0V6 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037127026/M (in base 10) 13F0VL (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037127038/M (in base 10) 13F0VY (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037127040/M (in base 10) 13F0W0 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037127053/M (in base 10) 13F0WF (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037127065/M (in base 10) 13F0WT (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037127077/M (in base 10) 13F0X5 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037127089/M (in base 10) 13F0XK (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037127091/M (in base 10) 13F0XM (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037127103/M (in base 10) 13F0XZ (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037127115/M (in base 10) 13F0YC (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037127127/M (in base 10) 13F0YR (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ciascun ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 3 mg di pamidronato disodico sotto forma di acido pamidronico 2,527 mg;

eccipienti: sodio idrossido (per regolazione di pH), acido cloridrico concentrato (per regolazione di pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: Impstoffwerk Dessau - Tornau GmbH Streetzer Weg, 15 A - 06862 Rodleben (Germania).

Confezionamento: Pharmachemie B.V. Swensweg 5 - 2003 Haarlem Olanda.

Rilascio dei lotti: Pharmachemie B.V. Swensweg 5 - 2003 Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle condizioni associate ad aumento dell'attività degli osteoclasti:

ipercalcemia neoplastica (TIH);

lesioni osteolitiche in pazienti con metastasi ossee associate a carcinoma mammario in aggiunta a trattamento specifico del tumore;

lesioni osteolitiche in pazienti con mielosa multiplo al terzo stadio;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037127014/M (in base 10) 13F0V6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,85 euro;

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037127040/M (in base 10) 13F0W0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,73 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 57,32 euro;

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 30 ml - AI.C. n. 037127077/M (in base 10) 13F0X5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 101,36 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 167,28 euro;

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037127103/M (in base 10) 13F0XZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 67,09 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 110,73 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11641

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansopranzolo Pliva»

Estratto determinazione n. 363 del 12 dicembre 2006

Medicinale: LANSOPRANZOLO PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a. - Via T. Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156015/M (in base 10) 13FX5H (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156027/M (in base 10) 13FX5v (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156039/M (in base 10) 13FX67 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156041/M (in base 10) 13FX69 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156054/M (in base 10) 13FX6Q (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156066/M (in base 10) 13FX72 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: ogni capsula da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: iansoprazolo 15 mg o 30 mg;

eccipienti:

contenuto della capsula: sfere di zucchero (contenenti saccarosio e amido di mais), carbossimetilamido sodico (tipo A), sodio laurilsolfato (tipo A), povidone (K30), oleato di potassio, acido oleico, ipromellosa, copolimero, acido metacrilico, etil acrilato 1:1 dispersione 30% (contenente polisorbitolo 80 e sodio laurilsolfato), trietile citrato, titanio diossido (E171), talco;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro: lacca, glicole propilenico, idrossido di ammonio, idrossido di potassio, ferro ossido nero (E172).

Produzione: Laboratorios Belmac, SA - Poligono industrial Malpica - Calle C, numero 4 - 50016 Zaragoza Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi a lungo termine dell'esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Ellison;

trattamento delle ulcere gastriche indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAID);

prevenzione delle ulcere gastriche associati a farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti che richiedono un trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156015/M (in base 10) 13FX5H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,86 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,38 euro;

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 037156041/M (in base 10) 13FX69 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,16 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,82 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11642

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Civital»

Estratto determinazione n. 365 del 12 dicembre 2006

Medicinale: CIVITAL.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a. - Via T. Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123015/M (in base 10) 13DWY7 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123027/M (in base 10) 13DWYM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123039/M (in base 10) 13DWYZ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123041/M (in base 10) 13DWZ1 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123054/M (in base 10) 13DWZG (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123066/M (in base 10) 13DWZU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123078/M (in base 10) 13DX06 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123080/M (in base 10) 13DX08 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123092/M (in base 10) 13DX0N (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123104/M (in base 10) 13DX10 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123116/M (in base 10) 13DX1D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 mg o 40 mg contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg pari a 20 mg di citalopram e citalopram bromidrato 49,96 mg pari a 40 mg di citalopram;

eccipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, glicerolo, copovidone, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, macrogol, titanio biossido (E171).

Produzione:

Pliva Hrvatska d.o.o. - Ulica Grada Vukovara 49 Zagabria (Croazia);

Rivopharm Pharmaceutical Laboratories - Ch 6928 Manno Svizzera.

Controllo dei lotti: Rivopharm Pharmaceutical Laboratories: Ch 6928 Manno Svizzera.

Rilascio dei lotti:

Awd Pharma GmbH Co KG - Leipziger Strasse 7-13 - 01097 Dresda Germania;

Pliva Pharma Ltd - Vision House Bedford Road - Petersfield Hamshire (UK);

Pliva Krakow - Zaklady Farmaceutyczne SA UI Mogiliska 80-31 - 456 Krakow (Polonia).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da panico con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037123015/M (in base 10) 13DWY7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Moasan».

Estratto provvedimento UPC/II/2668 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale: MOASAN.

Confezioni: A.I.C. n. 035649084/M - 500 compresse gastroresistenti in blister pvc/pvdc/al da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0295/002/II/004.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento del morbo di Crohn, sia per la terapia della fase acuta che per la prevenzione delle recidive, quando limitato al colon.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

06A11667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Toldenil».

Estratto provvedimento UPC/II/2669 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: TOLDENIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034772018/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034772020/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Eld Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W021, SE/H/0139/001-002/W013, SE/H/0139/001-002/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Folians».

Estratto provvedimento UPC/II/2670 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: FOLIANS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034826014/M - 7 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826026/M - 28 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826038/M - 30 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826040/M - 84 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826053/M - 98 compresse filmrivestite 1 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0158/001/N001, SE/H/0158/001/W02, SE/H/0158/001/W06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Orthoclone OKT3».

Estratto provvedimento UPC/II/2671 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Confezioni: A.I.C. n. 025815010/M - E.V. 5 fiale 5 ml (1 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/9999/001/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del siero fetale bovino inattivato tramite calore ed usato durante la produzione del principio attivo muromonab CD3 con il medesimo siero fetale bovino irradiato con raggi gamma.

I lotti già prodotti, contenenti siero fetale bovino autorizzato con le precedenti metodiche di produzione, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ».

Estratto provvedimento UPC/II/2672 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/287/01-03/W03, W02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione chimico/farmaceutica del dossier per dimostrare la compliance con la linea guida CPMP /BWP/1230/98 rev1 relativamente all'acido oleico e alle ammidi idrogenate derivate dal «tallow».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Albumina LFB».

Estratto provvedimento UPC/II/2679 del 6 dicembre 2006

Specialità medicinale: ALBUMINA LFB.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoires Francais du Fractionament et des Biotechnologies.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0223/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: descrizione di un nuovo riferimento di filtrazione adiuvante (Celite 503) per la purificazione di albumina (step III.3 del processo di produzione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nottem»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1376 del 13 dicembre 2006

Medicinale: NOTTEM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale n. 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 028445017 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 028445029 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luminale»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1392 del 13 dicembre 2006

Medicinale: LUMINALE.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano - codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Luminale» è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 002860031 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 002860043 - «luminalette» 30 compresse 15 mg;

a:

A.I.C. n. 002860031 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 002860043 - «15 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A11760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeycold»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1397 del 13 dicembre 2006

Medicinale: HONEYCOLD.

Titolare A.I.C.: Wyeth Consumer Healthcare S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Puccini n. 3 - cap. 20121 Milano - codice fiscale n. 00735010159.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 031998014 - «capsule molli 250 mg» 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister;

a: A.I.C. n. 031998014 - «250 mg + 30 mg capsule molli» 12 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A11759

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicetel»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1401 del 13 dicembre 2006

Medicinale: DICETEL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.a.s., con sede legale e domicilio in 42, Rue Rouget De Lisle - 92151 Suresnes (Francia).

Variazione A.I.C.: adeguamento delle specifiche dell'eccipiente alla corrente edizione della monografia della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione di un test aggiuntivo «alternative identity test by IR», non riportato nella monografia della Farmacopea europea per l'eccipiente: lattosio monoidrato; come conseguenza viene inoltre autorizzato l'aggiornamento della denominazione da: lattosio a: lattosio monoidrato nell'RCP, nel foglio illustrativo e nell'etichettatura.

Da: Ph Eur 0187 (curr. Ed.) plus alternative identity test by IR. Denominazione: lattosio.

A: Ph Eur 0187 (curr. Ed.) Denominazione: lattosio monoidrato.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024314039 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024314041 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (A.I.C. n. 024314041), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1403 del 13 dicembre 2006

Medicinale: DICETEL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.a.s., con sede legale e domicilio in 42, Rue Rouget De Lisle - 92151 Suresnes (Francia).

Variazione A.I.C.: adeguamento delle specifiche dell'eccipiente alla corrente edizione della monografia della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'adeguamento delle specifiche dell'eccipiente: silice colloidale alla monografia 0434 della Farmacopea europea edizione corrente. Come conseguenza viene autorizzata la modifica della denominazione dell'eccipiente stesso nell'RCP, nel foglio illustrativo e nell'etichettatura da: silicio biossido a: silice colloidale anidra.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024314039 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024314041 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (A.I.C. n. 024314041), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A11758 - 06A11757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Sigma Tau Generics».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1409 del 13 dicembre 2006

Medicinale: CEFTAZIDIMA SIGMA TAU GENERICS.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 30,400 cap. 00040 - Pomezia (Roma) - codice fiscale n. 08065951009.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta delle seguenti officine:

Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., sita in via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia) per le fasi di produzione e confezionamento primario di flaconcino di polvere e fiala solvente, confezionamento secondario e rilascio lotti;

GET S.r.l., sita in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo (Imperia) per la fase di controllo.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 036459016 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036459030 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

a:

A.I.C. n. 036459016 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036459030 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Collirio Alfa antistaminico».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1412 del 13 dicembre 2006

Medicinale: COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50, cap. 20134 - Milano, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito alternativo per la produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito: C.O.C. farmaceutici S.r.l. con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) - via Modena n. 15, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027837018 - «0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11755

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 recante: «Disposizioni in materia tributaria»

L'assemblea legislativa regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:

divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;

divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;

divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;

divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);

divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;

divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 3.

Estinzione del contenzioso

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il comma 1-*bis* dell'art. 7-*bis* della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2006

Il presidente: ERRANI

06A11846

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2521 del 30 ottobre 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Femara"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2006).

Nell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2006, alla pag. 28, seconda colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «aggiunta indicazione terapeutica: trattamento *coadiuvante* del carcinoma ...», leggasi: «aggiunta indicazione terapeutica: trattamento *adiuvante* del carcinoma ...».

06A11882

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-299) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035